

UNICO

v. 5.1 10/02/2023

Le successive sezioni del presente Documento Unico valgono come riferimento per ogni contratto stipulato dal cliente con società del Gruppo Allianz (di seguito anche "Allianz") nonché ad ogni dichiarazione resa nell'ambito delle relative relazioni contrattuali. Tutte le variazioni ai dati e alle informazioni qui contenute dovranno essere effettuate con il Documento Unico.

Prima di sottoscrivere leggere attentamente l' "Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza" e le "Condizioni di utilizzo del servizio di firma elettronica" di cui al presente Documento Unico.

Anagrafica

La sottoscritta (di seguito anche "Cliente"): Ragione sociale / Denominazione sociale: MANZONI75 VIAGGI E TURISMO DI GIOVANNI LICCIARDELLO
IMPRESA INDIVIDUALE

Codice fiscale / Partita IVA: LCCGNN66S28A766M

Sede legale

Indirizzo: VIA PREFETTURA, 11 - C.A.P.: 95124 - Città: CATANIA - Prov: (CT)

E-Mail (principale per invio documenti): giovanni@freeflytour.com - Telefono cellulare:

Il premio di rinnovo del contratto terrà conto anche di eventuali variazioni degli elementi di tariffazione indicati dal presente documento.

L'indirizzo della sede legale sopra indicato vale anche come Recapito di Corrispondenza', salva diversa indicazione riportata nella documentazione contrattuale di ogni singolo contratto sottoscritto dal Cliente.

Consensi

Dichiara di:

• aver preso visione dell'Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza (Mod. IPR/CONT, ed. 10/02/2023) del quale ha ricevuto copia;
• aver preso visione delle "Condizioni di utilizzo del servizio di firma elettronica" (Mod. CFE ed. 02/03/2019) delle quali ha ricevuto copia e di accettare i relativi termini e condizioni;
• acconsentire il trattamento dei suoi dati personali relativi alla salute per le finalità assicurative indicate nell'informativa privacy contenuta nel presente modulo (ai punti 2 e 9 all'interno della tabella riportata nell'informativa);
• acconsentire all'utilizzo sin d'ora del servizio di firma grafometrica;
• acconsentire all'utilizzo sin d'ora del servizio di firma One Time Password (OTP);
• acconsentire di ricevere la documentazione precontrattuale, contrattuale e la documentazione in corso di rapporto, anche con riferimento a contratti già in essere, in formato elettronico all'indirizzo e-mail indicato in Anagrafica.

Si No

☒ ☐

Si No

☒ ☐

Si No

☒ ☐

Si No

☐ ☒

Si No

☒ ☐

Si No

☒ ☐

Promozioni Commerciali

- L'interessato presta il consenso ad Allianz e all'Agente, nell'ambito del regime di contitolarietà, all'utilizzo dei suoi dati, indicati nell'informativa, per:

- l'invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi di Allianz S.p.A.
- attività di profilazione volte all'invio di comunicazioni commerciali personalizzate e aderenti al suo profilo, così da offrire prodotti e servizi di Allianz S.p.A. sempre più mirati e adeguati alle sue esigenze.
- l'invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi di altri operatori del settore finanziario, assicurativo e/o di settori collegati a tali settori (es. immobiliare, sanitario, tecnologico).
- attività di profilazione volte all'invio di comunicazioni commerciali personalizzate e aderenti al suo profilo, così da offrire prodotti e servizi di altri operatori del settore finanziario, assicurativo e/o di settori collegati a tali settori (es. immobiliare, sanitario, tecnologico).

Si No

☐ ☒

Si No

☐ ☒

Si No

☐ ☒

Si No

☐ ☒

Attestazione Finale

Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza delle informazioni fornite e di confermare le scelte e le dichiarazioni effettuate con il Documento Unico. Prende atto che un esemplare del presente Documento Unico gli viene rilasciato dai soggetti incaricati dalla Compagnia. Il Cliente è consapevole che, laddove non diversamente comunicato ad Allianz per iscritto, i dati e le informazioni nonché le scelte qui effettuate saranno considerate da Allianz ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento relativamente ad ogni contratto stipulato con Allianz medesima.

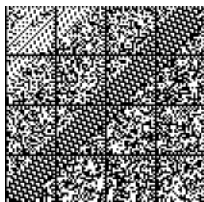
Il Cliente dichiara altresì di essere stato informato che tutte le informazioni fornite con il "modulo per l'adeguata verifica della clientela" Mod. IAV/PF ed. 07/2016 sono state rilasciate sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 231/2007 e che, in difetto di tali informazioni, la Compagnia non potrà instaurare alcun rapporto continuativo ovvero, per i rapporti in essere, provvederà ad estinguerli restituendo al Cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso. Il Cliente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente, e comunque nel termine massimo di 30 giorni, alla Compagnia, qualsiasi azione che dovesse intervenire con riferimento a tutte le informazioni fornite con il presente modulo.

Sottoscritto il 21/03/2025, in _____

Firma del Cliente/Delegato

Firmato da: GIOVANNI LICCIARDELLO
Ora/data firma: 21-03-2025 12:11:05 (+01:00)
Indirizzo IP: 93.36.243.139

1 Recapito di Corrispondenza ai sensi dell'art. 47 c.c.. Qualora il Recapito di Corrispondenza differisca dall'indirizzo di residenza è da considerarsi quale elezione di domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c.. I mezzi di comunicazione a distanza, quali l'e-mail, costituiscono Recapito di Corrispondenza nel caso in cui il Cliente scelga di ottenere le comunicazioni, dichiarazioni, consegne, spedizioni o notifiche anche mediante tale canale, laddove previsto.



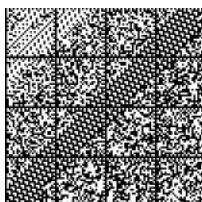
01L 00001297233445



Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela

Mod. IAV/PF ed. 07/2016 ⁽¹⁾

(1) In conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 nonché dall'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA. (Foreign Account Tax Compliance Act) del 10 gennaio 2014.



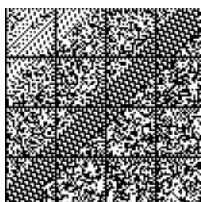
Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela

Dichiarazione di esistenza del titolare effettivo: **il titolare effettivo esiste**⁽¹⁾

Elenco titolari effettivi e relativa dichiarazione PEP⁽²⁾

1) Nome e Cognome: **LICCIARDELLO GIOVANNI**
Codice fiscale: **LCCGNN66S28A766M**
Nato il: 28/11/1966 a: **BELPASSO** - Prov.: **CT** - Stato di nascita **I**
Cittadinanza: **ITALIA** Seconda Cittadinanza **ITALIA**
Documento di identità: **CARTA D'IDENTITA'** - Numero: **AX7543920**
Rilasciato da: **COMUNE** - Luogo/Provincia: **ACI CASTELLO** - in data: **11/10/2017**
Residenza: Indirizzo **VIA LITTERI SNC** - C.A.P.: **95021** - Città: **ACI CASTELLO (CT)**
Dichiarazione PEP: **dichiara di non essere persona politicamente esposta**
Relazione con PEP:
Tipologia PEP:

- (1) Il D.Lgs. 231/07 e s.m.i. (D.Lgs. 90/2017, D.Lgs. 125/2019) definisce titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;
Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche).
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
- a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
- (2) Il D.Lgs. 231/07 e s.m.i. (D.Lgs. 90/2017, D.Lgs. 125/2019) definisce le persone politicamente esposte quali "persone fisiche residenti in Italia o in altri stati esteri" che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.
1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
- a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte:
- a) i genitori
b) il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta
c) i figli e i loro coniugi
d) le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- a) le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.



Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

Mod. IPR/CONT, ed. 10/02/2023

La presente informativa le viene data in relazione al trattamento dei dati connesso all'erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") che tutela la libera circolazione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell'Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia di privacy (insieme, la "Normativa Privacy").

1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto

I contitolari del trattamento dei dati sono:

- Allianz S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 3, contattabile al numero verde: 800686868, oppure tramite il modulo disponibile sul sito www.allianz.it ("Allianz" o la "Compagnia").
- l'Agente Allianz 901 S.R.L. - Via Circonvallazione Castello 10, 90018 Termini Imerese (Pa), tel.: 091 7738610, fax: , e-mail: termini2@ageallianz.it (l'"Agente").

Allianz e l'Agente, in forza dell'accordo di contitolarità ex art. 26 del GDPR tra gli stessi in essere, sono contitolari del trattamento dei dati per le finalità descritte nella presente informativa eccetto che per i dati trattati nell'ambito dei prodotti Motor tramite impianto satellitare o Video Event Recorder: in questi casi Allianz agisce in qualità di autonomo titolare relativamente alle finalità di gestione dei sinistri, riconoscimento di eventuali riduzioni di premio legate allo stile di guida, svolgimento di attività di antifrode e predisposizione di idonee tariffe.

Resta fermo che sia Allianz che l'Agente potranno essere titolari autonomi per trattamenti descritti in altre e diverse informative.

Qualora desideri maggiori informazioni sul rapporto di contitolarità, potrà consultare il contenuto dell'accordo richiedendo un estratto dello stesso al DPO agli indirizzi sotto riportati.

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di Allianz potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Allianz S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo email dpo.allianz@allianz.it.

2. Categorie di dati trattati

2.1 Allianz e l'Agente in qualità di contitolari tratteranno le seguenti categorie di dati:

- a. dati anagrafici,
- b. dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita,
- c. digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger),
- d. dati appartenenti alle categorie particolari di dati cui all'art. 9 del GDPR (c.d. dati sensibili): quali i dati relativi alla salute (ad esempio, per visite mediche) e i dati biometrici (per firma grafometrica),
- e. dati personali relativi a condanne penali e reati cui all'art. 10 del Regolamento (c.d. dati giudiziari)

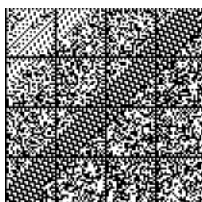
2.2 Inoltre, Allianz, in qualità di autonomo titolare tratterà le seguenti categorie di dati in relazione alla **gestione dei dispositivi satellitari e sistemi V.E.D.R. installati sui veicoli assicurati**:

- i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata - urbana extraurbana e autostrada - il momento di percorrenza - orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia;
- posizione del veicolo in caso di furto totale o rapina;
- la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo;
- la velocità ed eccessi di velocità rispetto a limiti;
- lo stile di guida, intendendosi per esso la rilevazione di frenate, velocità, accelerazioni in curva e ogni altro dato generato da un giroscopio;
- videoregistrazioni (filmati) in caso di sinistro oppure di impatto riscontrato dal dispositivo V.E.D.R. con informazioni legate al posizionamento GPS;
- segnalazione di un possibile sinistro sulla base di algoritmi di analisi dei dati sopra indicati.

Si precisa che l'Agente non è in alcun modo coinvolto nel trattamento dei dati di cui al paragrafo 2.2, in relazione al quale non ricopre pertanto alcun ruolo previsto dalla normativa privacy applicabile.

3. Finalità dei trattamenti e basi giuridiche

Nella seguente tabella le indichiamo gli aspetti principali dei trattamenti dei suoi dati.

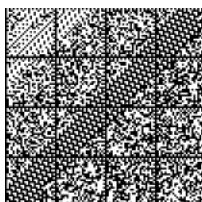


I dati raccolti e le finalità possono variare a seconda dei prodotti assicurativi acquistati; per questo nella tabella trova l'indicazione dei prodotti rilevanti per le diverse finalità. La invitiamo a verificare che le finalità sotto indicate si applichino anche ai prodotti da lei acquistati.

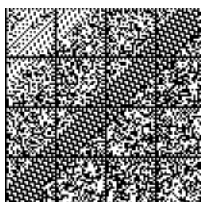
Il trattamento dei dati personali per le finalità assicurative è necessario per poter correttamente condurre le attività pre-contrattuali e contrattuali, altrimenti non possibili.

Il consenso per il trattamento dei dati personali per finalità promo-commerciali e di profilazione è facoltativo ed il Suo eventuale rifiuto non produrrà effetti sulla fornitura del prodotto o del servizio da Lei richiesto.

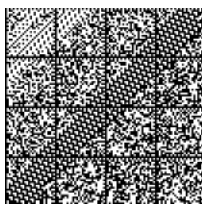
N	Finalità	Base giuridica	Categorie di dati trattati	Prodotti
1	Attività di consulenza su prodotti e servizi assicurativi con particolare riguardo alla valutazione sulle sue esigenze e sul suo profilo di rischio secondo quanto imposto dalla legge in materia di valutazione dell'adeguatezza del prodotto	Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR). Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR)	a. Dati anagrafici; b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita; c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari.	Motor Danni Vita
2	Conclusione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo alla preventivazione, alla conclusione della polizza allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi ed alla gestione della fase liquidativa	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR). Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR).	a. Dati anagrafici; b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita; c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche.	Motor Danni Vita
3	Gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi, alla gestione della fase liquidativa	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR).	a. Dati relativi a: - i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata - urbana extraurbana e autostrada - il momento di percorrenza - orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia; - posizione del veicolo in caso di furto totale o rapina; - la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo; - la velocità ed eccessi di velocità rispetto a limiti; - lo stile di guida intendendosi per esso la rilevazione di frenate, velocità, accelerazioni in curva e ogni altro dato generato da un giroscopio; - segnalazione di un possibile sinistro sulla base di algoritmi di analisi dei dati sopra indicati.	Motor
4	Creazione e gestione del rischio assicurativo	Legittimo interesse del titolare a creare e gestire il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR).	a. Dati anagrafici; b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita, anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti.	Motor Danni Vita



N	Finalità	Base giuridica	Categorie di dati trattati	Prodotti
5	Scontistica	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR).	a. Dati anagrafici; b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita.	Motor Danni Vita
6	Tariffazione	Legittimo interesse del titolare a creare gestire in modo corretto il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR).	a. Dati aggregati relativi a: - i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata - urbana extraurbana e autostrada - il momento di percorrenza - orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia; - posizione del veicolo in caso di furto totale o rapina; - la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo; - la velocità ed eccessi di velocità rispetto a limiti; - lo stile di guida intendendosi per esso la rilevazione di frenate, velocità, accelerazioni in curva e ogni altro dato generato da un giroscopio.	Motor
7	Scontistica	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR).	a. Dati aggregati relativi a: - i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata - urbana extraurbana e autostrada - il momento di percorrenza - orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia; - posizione del veicolo in caso di furto totale o rapina; - la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo; - la velocità ed eccessi di velocità rispetto a limiti; - lo stile di guida intendendosi per esso la rilevazione di frenate, velocità, accelerazioni in curva e ogni altro dato generato da un giroscopio.	Motor
8	Svolgimento delle attività di sorveglianza di portafoglio e ridistribuzione del rischio assicurativo tramite riassicurazioni	Legittimo interesse del titolare a creare gestire in modo corretto il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR).	a. Dati anagrafici; b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita.	Motor Danni Vita

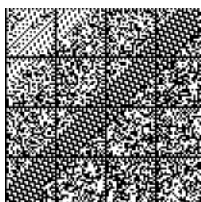


N	Finalità	Base giuridica	Categorie di dati trattati	Prodotti
9	Attività di analisi ed elaborazione dei dati volti all'incremento dell'efficienza dei prodotti e servizi, alla loro evoluzione e allo studio e valutazione di prodotti e servizi nuovi nel settore assicurativo. I dati (anche quelli relativi a danneggiati o trasportati che potranno essere trattati in occasione della gestione dei sinistri) potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità dei propri servizi.	Legittimo interesse del titolare e dell'interessato al miglioramento dell'efficienza dei prodotti e dei servizi (art. 6 lett. f GDPR). Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR).	a. Dati anagrafici; b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini e alle sue scelte economiche; c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute.	Motor Danni Vita
10	Tutela dei propri diritti e costituzione, esercizio e difesa dei diritti della Società in sede giudiziaria	Legittimo interesse del titolare a tutelare i propri diritti (art. 6 lett. f GDPR) e per i dati particolari la necessità di accertare, esercitare e difendere i propri diritti (art. 9, paragrafo 2, lett. f).	a. Dati anagrafici; b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita; c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche.	Motor Danni Vita
11	Svolgimento di attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative.	Legittimo interesse del titolare a scongiurare attività a suo danno in un settore caratterizzato da un'alta incidenza di fenomeni fraudolenti (art. 6 lett. f GDPR). Adempimento di specifici obblighi di legge o di regolamento ex art. 2-octies, comma 3 del D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018.	a. Dati anagrafici; b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita, anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti. c. Dati giudiziari.	Motor Danni Vita
12	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie in materia di antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile, nonché nel caso in cui sia necessario adempiere ad ordini dell'autorità pubblica	Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR).	a. Dati anagrafici; b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita.	Motor Danni Vita
13	Risposta a richieste di diverso tipo inoltrate sui canali social del Titolare	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR).	a. Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).	Motor Danni Vita



N	Finalità	Base giuridica	Categorie di dati trattati	Prodotti
14	Fornitura del servizio di firma elettronica grafometrica e quindi raccolta, analisi e conservazione di suoi campioni biometrici relativi alla pressione applicata quando appone la firma, in modo da garantire che il documento sottoscritto sia univocamente a lei riferibile	Consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR). Nel caso in cui lei non prestasse il consenso non potrebbe aderire al servizio di firma grafometrica. In tal caso, la sua firma verrà raccolta in modo tradizionale su supporto cartaceo.	a. Firme grafometriche e dati biometrici relativi alle stesse.	Motor Danni Vita
15	Indagini per conoscere il suo livello di soddisfazione relativamente ai prodotti e servizi della compagnia	Legittimo interesse del titolare a conoscere il livello di soddisfazione.	a. Dati anagrafici e dati di contatto.	Motor Danni Vita
16	Marketing diretto: invio di comunicazioni promozionali (quali, ad esempio, campagne promozionali, partecipazione ad eventi, newsletter materiale informativo e/o pubblicitario programmi fedeltà, operazioni a premio), sia con modalità di contatto tradizionali (ad esempio, posta cartacea, contatto telefonico con operatore, rete agenziale) sia mediante modalità automatizzate e digitali (ad esempio, sms, fax, chiamata telefonica automatizzata, posta elettronica, messaggi su applicazioni web, anche tramite l'area riservata online e l'app a sua disposizione). Lei può in ogni caso opporsi ad una o più delle modalità con cui viene effettuato il marketing secondo le modalità indicate per l'esercizio dei diritti	Consenso dell'interessato (art. 6 lett. a GDPR).	a. Dati anagrafici e dati di contatto.	Motor Danni Vita
17	Profilazione per marketing: analisi dei suoi dati per proporle ed inviarle comunicazioni commerciali personalizzate e aderenti al suo profilo così da offrirle prodotti e servizi sempre più mirati e adeguati alle Sue esigenze	Consenso dell'interessato (art. 6 lett. a GDPR).	a. Dati anagrafici; b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita.	Motor Danni Vita
18	Marketing diretto di prodotti diversi da quelli di Allianz S.p.A.: invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi di altri operatori del settore finanziario, assicurativo e/o di settori collegati a tali settori (es. immobiliare, sanitario, tecnologico)	Consenso dell'interessato (art. 6 lett. a GDPR).	a. Dati anagrafici e dati di contatto.	Motor Danni Vita
19	Profilazione per marketing di prodotti diversi da quelli di Allianz S.p.A. attività di profilazione volte a inviarle comunicazioni commerciali personalizzate e aderenti al suo profilo, così da offrirle prodotti e servizi di altri operatori del settore finanziario, assicurativo e/o di settori collegati a tali settori (es. immobiliare, sanitario, tecnologico)	Consenso dell'interessato (art. 6 lett. a GDPR).	a. Dati anagrafici; b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita.	Motor Danni Vita

4. Tempi di conservazione



I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo, Allianz e l'Agente avranno cura di conservare i dati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria e procederanno con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

In applicazione di questi criteri, in ossequio al combinato disposto della vigente normativa civilistica-fiscale-assicurativa di seguito si indicano gli specifici tempi di conservazione applicati da Allianz e dall'Agente:

- per i dati raccolti per finalità contrattuali relativamente ai prodotti Motor: 15 anni dalla cessazione dell'utilizzo dei dati stessi, salvo emergano contenziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso stesso;
- per i dati raccolti per finalità contrattuali relativamente ai prodotti Danni: 15 anni dalla cessazione dell'utilizzo dei dati stessi, salvo emergano contenziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso stesso;
- per i dati raccolti per finalità contrattuali relativamente ai prodotti vita: 20 anni dalla cessazione dell'utilizzo dei dati stessi, salvo emergano contenziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso stesso.

Decorsi i termini, i dati verranno cancellati o saranno anonimizzati.

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. I dati saranno in tali casi conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria.

5. Destinatari dei dati personali

I suoi dati potranno essere trattati:

- da dipendenti della Società debitamente istruiti e autorizzati;
- da soggetti esterni che trattano i dati in qualità di responsabili del trattamento nel nostro interesse per le sole finalità connesse al servizio assicurativo.

In particolare i Suoi dati potrebbero essere comunicati ad altri soggetti nel contesto della c.d. catena assicurativa che tratteranno i dati sia in qualità di responsabili che di titolari autonomi. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; istituti di credito, società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

I Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come **autonomi titolari**: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

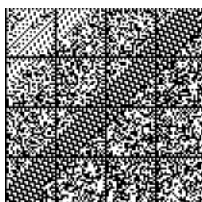
Inoltre potremmo avere l'obbligo legale di comunicare i Suoi dati a enti e organismi pubblici, quali ad esempio Ivass, Consap, Casellario Centrale Infortuni, UIC, Motorizzazione Civile, Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

5.a) Terzi destinatari dei dati rilevati dai dispositivi satellitari

- SOLO PER LE POLIZZE RCA CON INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO SATELLITARE (c.d. "scatola nera" o "OBU")

I dati rilevati dal dispositivo satellitare devono essere trattati anche da:

- AWP Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa e sede legale in viale Brenta 32 – 20139 Milano, che gestisce la centrale operativa assistenza;
- Meta System S.p.A. con sede in via Majakovskij 10 – 42100 Reggio Emilia, società produttrice l'impianto satellitare ai fini della fornitura, dell'installazione dello stesso impianto e della trasmissione informatica dei dati;
- AWP P&C SA, Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale e operativa in viale Brenta 32 – 20139 Milano, che presta i servizi di assistenza;
- AWP Contact Center Italia S.R.L. con sede legale in Viale Brenta 32 - 20139 Milano e sede operativa in Zona Industriale - Tronco I - 73042 Casarano (Lecce), che presta il servizio di call center informazioni;
- Octo Telematics S.p.A., con sede in via V. Lamaro 51 - 00173 Roma, società produttrice del sistema V.E.D.R. ai fini della fornitura, dell'installazione dello stesso sistema, della trasmissione informatica e della gestione dei dati;



- Allianz Technology S.p.A., Piazza Tre Torri 3 – 20245 Milano, in quanto gestore della piattaforma telematica cui vengono trasmessi i dati rilevati dai dispositivi satellitari.

In ogni caso, i fornitori dei servizi telematici non avranno accesso ai dati direttamente connessi o riconducibili all'identità del conducente (ad esempio nomi e/o targhe).

6. Trasferimento all'estero dei dati

I Suoi dati potranno essere trasferiti verso ad altre società del Gruppo Allianz SE in paesi terzi europei/extraleuropei secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Società. Nel caso in cui le BCR non trovassero applicazione (e quindi nel caso in cui il trasferimento non riguardi altre società del Gruppo Allianz SE) adotteremo clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi per assicurare in ogni caso l'adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati.

Nel caso in cui Lei voglia ottenere una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti, P.za Tre Torri, 3 – 20145 Milano, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto.

In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, Allianz garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

7. I diritti sul trattamento dei dati personali

In ogni caso, per l'esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione e opposizione di seguito descritti (sanciti dalla Normativa Privacy), potrà rivolgersi a:

- Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti, P.za Tre Torri, 3 – 20145 Milano, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto,
- Agenzia di riferimento, utilizzando i dati di contatto indicati al paragrafo 1 della presente informativa.

Rivolgendosi ad Allianz e/o all'Agenzia di riferimento potrà ottenere:

- i. l'accesso ai Suoi dati e la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano;
- ii. le informazioni relative a: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali trattate; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; l'origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti); l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- iii. aggiornamento, rettifica ovvero integrazione dei dati e la cancellazione dei dati oggetto di trattamento.

Inoltre, ha il diritto di revocare il Suo consenso in ogni momento, di chiedere la limitazione del trattamento che la riguardano e il trasferimento dei Suoi dati ad un diverso titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati) e di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o opporsi, in tutto o in parte, (tra gli altri, in relazione a specifici mezzi di comunicazione) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, fermo restando che la Società non ha in programma di eseguire simili trattamenti.

7.a) Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati è illecito, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali.

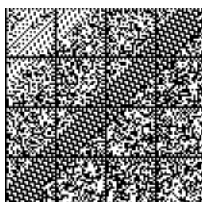
Condizioni di utilizzo del servizio di firma elettronica

Mod. CFE ed. 02/03/2019

Per la sottoscrizione della documentazione di polizza, Allianz Le propone l'utilizzo del nuovo servizio di firma elettronica (il "**Servizio**").

Nel rispetto della normativa in materia di formazione di documenti informatici mediante firma elettronica, La informiamo di quanto segue:

- prestando il Suo consenso all'utilizzo del Servizio, nei rapporti con Allianz, Lei acconsente a sottoscrivere ogni documento contrattuale mediante firma elettronica avanzata a mezzo di (i) dispositivi hardware per la rilevazione grafometrica di firma (tablet e penna



elettronica), nonché (ii) tramite l'inserimento di un codice di sblocco (di seguito "One Time Password"/OTP) inviato via SMS al Suo cellulare;

- Allianz si riserva la facoltà di determinare di volta in volta, anche in base alla normativa vigente, tipologie di documenti escluse dal Servizio;
- nel caso di firma grafometrica, la sottoscrizione così apposta verrà registrata mediante la memorizzazione dei tratti caratteristici della Sua firma, quali la posizione, la velocità, l'accelerazione e la pressione con i quali la stessa è stata apposta (cd. parametri biometrici di firma);
- al momento della firma Le verrà inviato via posta elettronica all'indirizzo da Lei indicato un file in formato pdf contenente l'immagine del documento da Lei sottoscritto e della sottoscrizione da Lei apposta ovvero, se da Lei richiesto, Le verrà consegnata una stampa cartacea dello stesso;
- nel caso di firma OTP la connessione univoca della Sua firma ed al controllo esclusivo sul sistema di generazione della stessa sono garantiti dal codice OTP inviato via SMS al suo cellulare fornito in fase di adesione al servizio. L'uso dell'OTP è condizione necessaria per lo sblocco della credenziale e l'apposizione della Sua firma. Prima della sottoscrizione del documento, Le verrà inviato, via posta elettronica all'indirizzo da Lei indicato, un file in formato pdf contenente la documentazione precontrattuale. Inoltre, a sottoscrizione avvenuta, Le verrà inviato via posta elettronica all'indirizzo da Lei indicato un file in formato pdf contenente l'immagine del documento da Lei sottoscritto e della sottoscrizione da Lei apposta ovvero, se da Lei richiesto, Le verrà consegnata una stampa cartacea dello stesso;
- le modalità di firma così apposte avranno valore ad ogni effetto di legge;
- Lei potrà in ogni momento, formulando richiesta alla Compagnia, avere accesso al file originale contenente i Suoi dati di firma elettronica e all'occorrenza estrarne un duplicato avente valore di originale;
- le caratteristiche tecniche del Servizio sono pubblicate sul sito internet www.allianz.it;
- in caso di perdita dei documenti informatici sottoscritti e consegnati, Lei potrà richiedere alla Compagnia l'invio di un duplicato;
- Lei potrà in qualsiasi momento revocare il consenso all'utilizzo del servizio mediante a compilazione dell'apposita modulistica messa a disposizione dalla Compagnia;
- Lei potrà in qualsiasi momento richiedere alla Compagnia, copia delle presenti condizioni e della Sua dichiarazione di accettazione delle medesime;
- le società da Allianz incaricate del Servizio adotteranno tutte le misure necessarie ad assicurare la massima protezione dei Suoi parametri biometrici di firma;
- le società del Gruppo Allianz non potranno essere ritenute responsabili per la momentanea indisponibilità del Servizio, nel qual caso resterà salva la Sua possibilità di sottoscrivere i documenti contrattuali con firma autografa analogica.

¹ Da Allianz o da società da questa incaricate del Servizio.

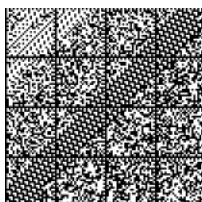
² Ai sensi dell'art.21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005), il documento informatico sottoscritto con le predette modalità e che presenti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, ha l'efficacia prevista dall'art.2702 cod. civ. (Efficacia della scrittura privata).

Condizioni di utilizzo del servizio di posta elettronica relativo alla casella pec fornita da Allianz S.p.A.

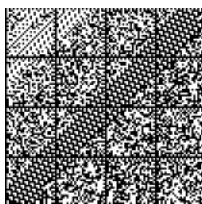
Mod. CFE ed. 02/06/2020

Allianz S.p.A. Le fornisce gratuitamente una casella di posta elettronica certificata (pec), che potrà utilizzare conformemente alle condizioni generali del fornitore e alle seguenti ulteriori condizioni d'uso:

- potrà utilizzare la casella pec sia per le comunicazioni relative al rapporto con Allianz S.p.A., sia per uso personale;
 - la casella pec fornita da Allianz S.p.A. ha i seguenti limiti di spazio: 100MB Le caratteristiche tecniche e di funzionamento sono pubblicate sul sito <https://www.sicurezza postale.it>; fino a quando Lei non effettuerà il primo accesso sul portale di Namirial per l'attivazione della pec, l'email è abilitata solo alla ricezione di posta elettronica ordinaria;
 - Allianz S.p.A. non ha accesso ai contenuti delle comunicazioni che Lei, tramite la pec fornita, potrà effettuare verso/ricevere da soggetti diversi da Allianz S.p.A.; Lei si impegna, sotto la propria diretta responsabilità, a non indirizzare ad Allianz S.p.A. i contenuti delle menzionate comunicazioni;
 - Lei è interamente ed esclusivamente responsabile per i contenuti delle comunicazioni personali inviate verso e ricevute da soggetti diversi da Allianz S.p.A. e dalle società del Gruppo Allianz, che in tal senso vengono da Lei manlevate per ogni eventuale pretesa, anche di terzi, da tale aspetto derivante e verso le quali nulla potrà dunque essere imputato e/o preteso;
 - Lei accetta che dal momento in cui, per qualunque causa o motivo, cessi di essere cliente di Allianz S.p.A., la Compagnia chiuderà la casella postale fornita, che non sarà dunque più utilizzabile, e le comunicazioni in essa archiviate saranno conservate, secondo il termine stabilito dal fornitore, sino a 180 giorni dalla chiusura della casella di posta elettronica.
- Troverà una copia di tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa al rapporto intercorso con Allianz S.p.A., e veicolata tramite la casella postale fornita dalla Compagnia, anche nella Sua area riservata.
- Una volta che Lei non dovesse più intrattenere alcun rapporto contrattuale con Allianz S.p.A., verrà fornito con congruo preavviso comunicazione della chiusura della casella pec in modo che Lei possa provvedere alla archiviazione delle comunicazioni personali, e della relativa documentazione, realizzate tramite tale casella prima che il servizio venga interrotto; Allianz S.p.A. non è quindi responsabile della eventuale mancata disponibilità o perdita di dati e documenti relativi alle comunicazioni personali che Lei potrebbe subire a seguito della chiusura di tale casella di posta elettronica.



- In nessun caso Allianz S.p.A. e le società del Gruppo Allianz potranno essere ritenute responsabili per eventuali momentanee indisponibilità del servizio.



Catastrofi naturali Impresa

Continuità' per il tuo business con una protezione personalizzata

Riepilogo delle richieste ed esigenze assicurative del cliente

Avere notizie e informazioni sulle sue richieste ed esigenze assicurative è indispensabile perché la Compagnia e i suoi distributori possano offrirle prodotti coerenti alle stesse. Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione ai dati contenuti in questo documento, confermando quelli già forniti.

I tuoi dati

Contraente MANZONI75 VIAGGI E TURISMO DI GIOVANNI LICCIARDELLO IM
CF/P.IVA 03981100872
Indirizzo VIA PREFETTURA 11 - 95124 CATANIA (CT)

La tua Polizza

506289314

Agenzia

Agenzia di TERMINI IMERESE EMMEGROUP

E-mail

TERMINI2@AGEALLIANZ.IT

Indirizzo

VIA CIRCONVALLAZIONE CASTELLO 10, 90018 TERMINI IMERESE

Telefono

Telefono 091 7738610

Trattativa svolta da CAPPADONIA EMANUELE

Polizza n. 506289314

La presente soluzione è coerente con le sue esigenze in considerazione delle preferenze da lei manifestate in sede di raccolta delle sue necessità assicurative per un prodotto focalizzato su rischi selezionati secondo criteri specifici che, rispetto ad altri prodotti offerti, consenta un maggior grado di flessibilità nella personalizzazione delle garanzie in relazione a tali rischi.

BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE

► Sezione Danni ai Beni

- Assicurazione contro i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da Sisma, Alluvione, Esondazione e Inondazione e Frana;
Servizio di pronto intervento per la messa in sicurezza e risanamento delle cose danneggiate dal sinistro.

BISOGNI ASSICURATIVI ULTERIORI

► Sezione Danni ai Beni

Spese, oneri e onorari rimborsabili e cose presso terzi

Sono compresi:

- Onorari dei periti e progettisti
- Spese di demolizione, sgombero e smaltimento dei residui del sinistro
- Oneri necessari alla ricostruzione o al ripristino delle cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore dopo la data di stipulazione della copertura assicurativa

SITUAZIONE ASSICURATIVA

- Il Cliente non ha attualmente in essere coperture assicurative concorrenti rispetto ai bisogni assicurativi di cui alle precedenti voci.



Polizza n. 506289314

LE RICORDIAMO CHE

- Il suo agente/l'intermediario è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- É importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 21/03/2025

Firma dell'Intermediario ► CAPPADONIA EMANUELE

Firma del Contraente/Delegato

Firmato da: GIOVANNI LICCIARDELLO
Ora/data firma: 21-03-2025 12:12:43 (+01:00)
Indirizzo IP: 93.36.243.139





Catastrofi naturali Impresa

Continuità' per il tuo business con una protezione personalizzata

La tua polizza

Numero 506289314

Contraente MANZONI75 VIAGGI E TURISMO DI GIOVANNI LICCIARDELLO IMPR

La tua Agenzia

Agenzia di TERMINI IMERESE EMMEGROUP

VIA CIRCONVALLAZIONE CASTELLO 10, 90018 TERMINI IMERESE

Telefono 091 7738610

E-mail termini2@ageallianz.it

Area Personale

www.allianz.it/areapersonale

Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza, alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti

Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

01K 00005062893142



Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del glossario
- Allegato 3 - Informativa sul distributore
- Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto non-IBIP
- Scheda di Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

Scheda di Polizza

Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: MANZONI75 VIAGGI E TURISMO DI GIOVANNI LICCIARDELLO IMPRESA INDIVIDUALE
Codice fiscale/Partita IVA: 03981100872
Indirizzo: VIA PREFETTURA 11
C.A.P.: 95124 Città: CATANIA (CT)

Ubicazione

Ubicazione del rischio: VIA PREFETTURA 11
C.A.P.: 95124 Città: CATANIA (CT)

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 21/03/2025* Scadenza: ore 24:00 del 21/03/2026
Durata: anni 1 / mesi 0 / giorni 0
Al presente contratto viene applicata la deroga al tacito rinnovo.

* L'Assicurazione ha effetto, in ogni caso, dal giorno del pagamento del Premio, come disciplinato dagli artt. 11.1a e 11.1b "Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio" delle Condizioni di assicurazione.

Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato dagli articoli delle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario ed. 453-28/02/2025

Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)

Sezioni per l'Ubicazione - VIA PREFETTURA 11 - 95124 CATANIA (CT)		Premi lordi annui
Danni ai beni		85,62
Totale		85,62
Sezioni per l'Assicurato - MANZONI75 VIAGGI E TURISMO DI GIOVANNI LICCIARDELLO		Premi lordi annui
Garanzie aggiuntive danni ai beni		29,38
Totale		29,38

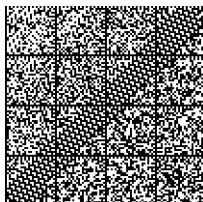
Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte: 115,00 euro
Periodicità del pagamento: in unica soluzione
Importo alla firma: 115,00 euro
Prossima data di pagamento: non prevista

Informazioni sul premio

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;



Polizza n. 506289314

Scheda di Polizza

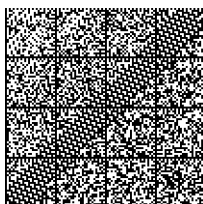
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Altri estremi contrattuali

Contratto: nuovo

Prodotto: Catastrofi naturali Impresa

Reddito agrario: NO



Polizza n. 506289314

Scheda di Polizza

Dettaglio delle garanzie prestate

Sezione Danni ai beni - Partite e/o Garanzie assicurate per Singola Ubicazione identificata

Ubicazione

Ubicazione del rischio: VIA PREFETTURA 11
C.A.P.: 95124 Città: CATANIA (CT)

Attività esercitata/e presso l'ubicazione:
- attività delle agenzie di viaggio

Partite - Somme assicurate

Fabbricato	Somma assicurata:	euro 38.000,00
------------	-------------------	----------------

Garanzie Aggiuntive - Somme assicurate e Limiti di indennizzo

Oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia e spese di costruzione e ricostruzione antisismica	Somma assicurata:	10 % dell'indennizzo con il massimo di euro 10.000,00 per periodo
--	-------------------	---

Sezione Danni ai beni - Garanzie - Limiti di indennizzo Scoperti e Franchigie validi per ogni Ubicazione indicata

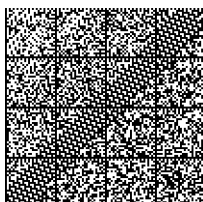
Avvertenze:

- Il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Impresa, verrà effettuato in considerazione delle limitazioni e/o detrazioni di seguito indicate.
- In caso di presenza contestuale di Scoperto e di Franchigia, quest'ultima deve intendersi come valore minimo di Scoperto.

Limitatamente alle partite "Fabbricato", "Impianti e macchinari e Attrezzature industriali e commerciali" e "Cose particolari" se presenti

Garanzie, Limiti di indennizzo, Scoperti e Franchigie

Sisma	Limiti di indennizzo	100 % della somma assicurata alla singola partita di ciascuna Ubicazione
	Scoperto	15 %
Alluvione, esondazione e inondazione	Limiti di indennizzo	100 % della somma assicurata alla singola partita di ciascuna Ubicazione
	Scoperto	15 %



Polizza n. 506289314

Scheda di Polizza

Frana	Limiti di indennizzo	100 % della somma assicurata alla singola partita di ciascuna Ubicazione
	Scoperto	15 %

Garanzie aggiuntive - Somme assicurate, Limiti di indennizzo e Franchigie valide complessivamente per tutte le ubicazioni assicurate

Onorari periti	Limite di indennizzo:	5 % dell'indennizzo con il massimo di euro 7.500,00 per periodo
Spese di demolizione, sgombero, decontaminazione e trasporto dei residui del sinistro	Somma assicurata:	euro 25.000,00
Onorari di progettisti e consulenti	Limite di indennizzo:	5 % dell'indennizzo con il massimo di euro 7.500,00 per periodo
Servizio di pronto intervento		

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo alla firma
Incendio	94,07	22,25 %	20,93	115,00
Totali	94,07		20,93	115,00

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

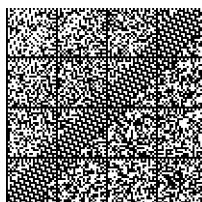
Dichiarazioni del Contraente

(Agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile)

Il Contraente dichiara:

- che al momento dell'emissione di questo contratto non esistono coperture assicurative con altre Compagnie diverse da eventuali contratti cumulativi offerti da associazioni, enti o società, per gli stessi rischi assicurati
- che per i rischi assicurati, nelle ubicazioni di rischio indicate, nel triennio precedente alla decorrenza della polizza, non si sono verificati sinistri con altre Compagnie;

AVVERTENZA:



Polizza n. 506289314

Scheda di Polizza

le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

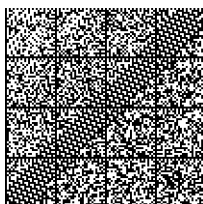
Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono devono essere esplicitamente concordate tra le Parti, mediante specifica integrazione al contratto.

Misure preventive legate al cambiamento climatico

Se ha deciso di proteggere la sua impresa con misure preventive come, ad esempio, serramenti e infissi antiallagamento, informi il suo Agente per inserirle nella polizza e poter usufruire di uno sconto.

I cambiamenti climatici riguardano tutti noi.

Scopra come proteggere la sua impresa dai pericoli legati al clima e da altri rischi su <https://www.allianz.it/le-soluzioni-per-te/impresa/catastrofi-naturali-impresa.html>



Polizza n. 506289314

Scheda di Polizza

Sottoscrizioni

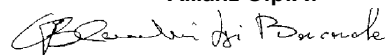
Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:

- unitamente al preventivo **17108841** in relazione al quale è stato emesso il presente contratto, il **Set informativo costituito da:**
 - **DIP Danni ed. DIP-453-ed.28022025 ;**
 - **DIP aggiuntivo Danni ed. DIPA-453-ed.28022025 ;**
 - **Condizioni di assicurazione comprensive del glossario ed. 453-28/02/2025** , che dichiara di conoscere e di accettare quale parte integrante del presente contratto;
- **copia del documento "Informativa sul distributore" conforme all'allegato 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;**
- **copia del documento "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP" conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;**
- di essere consapevole che il prodotto è in linea con gli attuali requisiti di cui alla Legge n. 213 del 30/12/2023 - Legge di Bilancio - art. 1, commi da 101 a 111 (Misure in materia di rischi catastrofali) e che l'emanazione del decreto ministeriale attuativo della suddetta Legge di Bilancio potrebbe comportare un adeguamento del prodotto e delle polizze, che Allianz S.p.A. effettuerà nei termini e secondo le modalità previste dal decreto stesso e/o dalla normativa applicabile.
- In relazione a quanto dichiarato dal Contraente ed in osservanza dell'art. 5 del DL 30 dicembre 1982 n. 953, la presente Polizza è esente dall'imposta sui premi di assicurazione di cui la legge 29 ottobre 1961, n.1216 avendo ad oggetto un bene immobile che riveste «un interesse particolarmente importante» nella definizione adottata, in sostituzione dell'abrogata legge 1 giugno 1939, n.1089, dall'art.10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (c.d. «Codice dei beni culturali e del paesaggio»).
- In caso di Assicurati diversi dal Contraente di impegnarsi a consegnare a ciascuno di essi la documentazione precontrattuale prevista ai sensi di legge e di fornire le informazioni previste dal GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 279/2016) in ordine al trattamento dei dati personali, esonerando così l'Intermediario ed Allianz S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tali obblighi;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche.
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

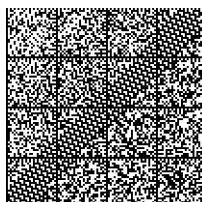
Sottoscritto il 21/03/2025 , in TERMINI IMERESE

Allianz S.p.A.



Firma del Contraente/Delegato

Firmato da: GIOVANNI LICCIARDELLO
Ora/data firma: 21-03-2025 12:12:43 (+01:00)
Indirizzo IP: 93.36.243.139



Polizza n. 506289314

Scheda di Polizza

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

Decorrenza e durata della copertura, disdetta e recesso

- Art. 11.4 - Recesso in caso di Sinistro

Operatività della copertura

- Art. 7.2 - Modalità di aggiornamento della Somma assicurata per la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione"

- Art. 7.5 - Assicurazione con dichiarazione di valore

- Art. 7.6 - Modalità di aggiornamento delle Somme assicurate

Firma del Contraente/Delegato

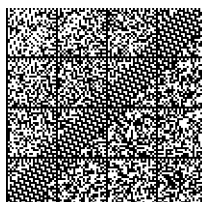
Firmato da: GIOVANNI LICCIARDELLO
Ora/data firma: 21-03-2025 12:12:43 (+01:00)
Indirizzo IP: 93.36.243.139

- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell'Intermediario ► CAPPADONIA EMANUELE

Firma del Contraente/Delegato

Firmato da: GIOVANNI LICCIARDELLO
Ora/data firma: 21-03-2025 12:12:43 (+01:00)
Indirizzo IP: 93.36.243.139



Informazioni da rendere al Contraente

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

in conformità all'Allegato 3 al Regolamento IVASS n.40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente/aderente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito *internet* ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il Contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome e Nome: CAPPADONIA EMANUELE

iscritto nella sezione E del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 30/08/2013, con il numero E000457319

Denominazione o Ragione Sociale della società:
CAPPADONIA FRANCESCO

sede legale:
VIA ROMA 2
90052 CERDA

veste in cui il soggetto opera:
ADDETTO ALL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE ALL'INTERNO DEI LOCALI

Indirizzo sedi operative:
VIA ROMA 2
90052 CERDA

recapito telefonico: +39 091 8992030
indirizzo internet:
indirizzo di posta elettronica:

Dati dell'intermediario per il quale è svolta l'attività da parte del soggetto sopra indicato:

Cognome e Nome/Denominazione o Ragione Sociale:
ALLIANZ 901 S.R.L.

sede legale:
VIA DELLA LIBERTA' 58
90143 PALERMO

Polizza n. 506289314

Informazioni da rendere al Contraente

iscritto nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 20/01/2021 con il numero A000674393

recapito telefonico: +39 091 7738610

indirizzo internet:

indirizzo di posta elettronica: allianzemmegroup@legalmail.it , TERMINI2@AGEALLIANZ.IT

L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dal sopra indicato intermediario è l'IVASS.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

ALLIANZ 901 S.R.L. mette a disposizione del pubblico nei suoi locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e pubblica sul suo sito *internet*, ove esistente, i seguenti elenchi:

- a) l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
- b) l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018;

L'elenco sub a) è fornito a richiesta al cliente anche in caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Cognome e Nome: CAPPADONIA EMANUELE

addetto dell'intermediario e

Cognome nome/Denominazione/Ragione Sociale:

ALLIANZ 901 S.R.L.

non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in alcuna delle compagnie del gruppo Allianz SE.

Allianz S.p.A. è detentrica in via indiretta della maggioranza assoluta del capitale sociale e dei diritti di voto nella società agente ALLIANZ 901 S.R.L. per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente. I reclami all'impresa devono essere presentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo.

Qualora il Contraente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS o alla Consob, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.

Al Contraente è inoltre riconosciuta la facoltà di attivare altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo

Informazioni da rendere al Contraente

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

in conformità all'Allegato 4 al Regolamento IVASS n.40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Cognome e Nome: CAPPADONIA EMANUELE

iscritto nella sezione E del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 30/08/2013, con il numero E000457319

veste in cui il soggetto opera:

ADDETTO ALL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE ALL'INTERNO DEI LOCALI

INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

I prodotti offerti sono emessi da **Allianz S.p.A.** in base a specifico incarico di distribuzione.

L'attività distributiva è svolta per conto dell'intermediario principale:

Cognome e Nome/Denominazione o Ragione Sociale

ALLIANZ 901 S.R.L.

sede legale:

VIA DELLA LIBERTA' 58

90143 PALERMO

iscritto nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 20/01/2021, con il numero A000674393

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, l'intermediario non offre alcuna consulenza prima della conclusione del contratto né fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, l'intermediario opera in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Nell'ambito dell'attività di distribuzione sono adottati presidi idonei ad identificare i conflitti di interesse e misure ragionevoli volte ad evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Laddove i presidi adottati non risultino sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, a quest'ultimo prima della conclusione del contratto viene fornita l'informativa sulla natura o sulla fonte di tale conflitto di interesse.

Informazioni da rendere al Contraente

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

A fronte dell'attività di distribuzione svolta, l'intermediario percepisce un compenso sotto forma di:

- commissione inclusa nel premio assicurativo versato dal contraente;
- eventuali benefici economici riconosciuti dall'impresa di assicurazione al raggiungimento di predeterminati obiettivi.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

A seconda della tipologia di prodotto distribuito, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento dei premi assicurativi:

1. assegni bancari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Catastrofi naturali Impresa"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione contro i danni che offre coperture per le imprese a protezione dai rischi catastrofali, comprese quelle contemplate dalla Legge n.213/2023 che prevede la sottoscrizione di una copertura assicurativa dei danni ai beni quali terreni e fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La presente copertura assicurativa è riferita alle ubicazioni e alle attività di Impresa dichiarate dal Contraente. In particolare, la copertura assicurativa indennizza l'Assicurato dei danni alle cose assicurate causati da sisma, alluvione, esondazione, inondazione e frana.
- ✓ Possono essere assicurate le seguenti partite: "Fabbricato", "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali", "Terreno", inoltre posso essere assicurate anche le partite: "Cose particolari", "Merci", "Diga foranea", "Imbarcazioni", "Opere civili a mare".
- ✓ Le garanzie sono suddivise in due sezioni:
 - Sezione 1): "Danni ai beni" (sempre operante) che comprende le garanzie sisma, alluvione, esondazione, inondazione e frana;
 - Sezione 2): "Danni da interruzione di attività" (opzionale) che comprende le garanzie "indennità da interruzione di attività" e "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione" (facoltative e alternative tra loro).

Entrambe le sezioni prevedono delle garanzie aggiuntive per ampliare l'offerta che sono facoltative e subordinate alla presenza di una delle garanzie sopraindicate.

La copertura **opera per le somme assicurate, con gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo** concordati al momento della sottoscrizione del contratto e indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili le ubicazioni situate al di fuori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano e le imprese di cui all'art. 2135 del Codice Civile (imprese agricole).

In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non opera per:

- ✗ aeromobili, Imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione), tranne quanto indicato alla voce Merci dell'articolo "Cose assicurate";
- ✗ beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione e le cose in essi contenute;

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato".



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura**, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?". E' prevista l'applicazione alle garanzie di **scoperti e franchigie**, il cui valore puntuale è determinato in sede di stipulazione ed è indicato nella Scheda di Polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per danni che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso ad Allianz S.p.A. secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/ Cosa fare in caso di sinistro?" del DIP aggiuntivo Danni. **La denuncia del sinistro deve essere inviata entro 15 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o in cui il Contraente o l'Assicurato ne hanno avuta conoscenza.**



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

E' possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5%, 3% e 2%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

E' possibile pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto".

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD (Sepa Direct Debit) o addebito su carta di credito per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Quando e come devo pagare?" del DIP aggiuntivo Danni. Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa ha durata annuale e cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza, senza necessità di disdetta e senza che si rinnovi automaticamente.

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Allianz S.p.A. potrà inviare al Contraente una proposta di rinnovo della copertura assicurativa per un ulteriore periodo annuale con l'indicazione del premio di rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente rientra fra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lett. d-bis) di cui al D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato ad Allianz S.p.A. e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte di Allianz S.p.A., può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui venga esercitato il recesso per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.

Analoga facoltà di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche ad Allianz S.p.A..

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)

Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Catastrofi naturali Impresa"

28/02/2025 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2023 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.149** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.198** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.127** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **957** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **6.469** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **6.469** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **304%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Sezione 1): Danni ai beni – le garanzie base (sezione obbligatoria)

SISMA	Sono coperti i danni materiali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da un sismovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché le cose assicurate si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro. Questa garanzia opera con lo scoperto/la franchigia e il limite di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
--------------	---

ALLUVIONE, ESONDAZIONE E INONDAZIONE	Sono coperti i danni materiali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, di reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione. Questa garanzia opera con lo scoperto/la franchigia e il limite di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
FRANA	Sono coperti i danni materiali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione. Questa garanzia opera con lo scoperto/la franchigia e il limite di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
Danni conseguenti a eventi indennizzabili	Sono compresi: 1) i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, se conseguenti ad eventi coperti nella copertura assicurativa che hanno colpito le cose assicurate oppure cose poste entro 50 metri da esse; 2) i guasti causati per ordine dell'Autorità e da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata da Allianz S.p.A.

Sezione 1): Danni ai beni – le garanzie aggiuntive

Spese straordinarie per la ripresa dell'attività	In caso di interruzione totale o parziale dell'attività dichiarata causata da sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", Allianz S.p.A. indennizza le spese straordinarie documentate e necessariamente sostenute per la ripresa e il proseguimento dell'attività stessa. Questa garanzia opera per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate ed è limitata alle maggiori spese sostenute nel numero di mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro indicati nella scheda di polizza. Sono comprese anche le spese non documentate e necessariamente ed effettivamente sostenute con il limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza. Questa garanzia opera a primo rischio assoluto con la specifica somma assicurata e l'eventuale franchigia indicate nella scheda di polizza.
Spese, oneri e onorari rimborsabili e cose presso terzi	In caso di sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni" sono compresi i rimborsi: 1. degli oneri necessari alla ricostruzione o al ripristino delle cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore dopo la data di stipulazione della copertura assicurativa e precisamente: a) gli oneri di urbanizzazione e concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica; b) le spese di costruzione e ricostruzione antisismica; c) i maggiori onorari di progettisti e consulenti necessari per adeguare il fabbricato alle norme di costruzione e ricostruzione antisismica. Questi oneri non devono essere considerati nella determinazione delle Somme assicurate e sono rimborsati a Primo rischio assoluto con la specifica Somma assicurata indicata nella scheda di polizza; 2. delle spese sostenute, a parziale deroga di quanto disposto dall'articolo "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie", per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea

	discarica, smaltire e trattare i residui del sinistro, nonché le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del sinistro, esclusi quelli "radioattivi" (disciplinati dal D.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 come modificato dal D.lgs. n.23 del 20 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni). Sono comprese, inoltre, se assicurate le partite "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" e/o "Merci", le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di cose non fisse assicurate, nel caso in cui la loro rimozione è indispensabile per eseguire le riparazioni delle cose assicurate danneggiate. Questa prestazione non opera per la partita Terreno in quanto già compresa nel Costo di ripristino (vedere Valore a nuovo). Queste spese sono rimborsate a Primo rischio assoluto con le specifiche somme assicurate indicate nella scheda di polizza e, se previsto, con il Limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza per i rifiuti pericolosi (disciplinati D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 come modificato dal D.lgs. n. 205 del 03 dicembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni); 3. delle spese e degli onorari del perito scelto e nominato in base all'articolo "Procedura per la valutazione del danno" nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito. Questi onorari sono rimborsati a Primo rischio assoluto con il Limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza. Sono compresi, inoltre, se assicurate le partite "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" e/o "Merci", il Macchinario e/o le Merci posti in fabbricati di terzi (diversi dall'Ubicazione) in deposito e/o in lavorazione e/o in esposizione anche presso fiere o mostre. Queste cose: ▪ possono essere poste anche nelle relative pertinenze e/o nelle aree pertinenziali dei fabbricati sopra indicati anche se all'aperto e/o sotto tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro). Le Merci poste all'aperto sono assicurate se non diversamente stabilito negli articoli "Cose non assicurate" delle singole garanzie e in ogni modo le cose all'aperto devono essere ideate e destinate a un uso all'aperto; ▪ devono trovarsi in ubicazioni poste entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; ▪ non devono essere poste in fabbricati e/o nelle relative pertinenze e aree pertinenziali di proprietà, occupati o sotto il controllo dell'Assicurato. In caso di sinistro, il valore di queste cose non è utilizzato per la determinazione delle somme assicurate, ai fini dell'applicazione della regola proporzionale stabilita all'articolo "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate". Questa garanzia opera con il limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza.
Spese di demolizione, sgombero, decontaminazione e trasporto dei residui del sinistro (estensione ai rifiuti radioattivi disciplinati dal D.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 come modificato dal D.lgs. n.23 del 20 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni)	A integrazione di quanto previsto dall'articolo "Spese, oneri e onorari rimborsabili e cose presso terzi", sono comprese le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del sinistro, dei rifiuti rientranti nella categoria "radioattivi" (disciplinati dal D.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 come modificato dal D.lgs. n.23 del 20 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del sinistro. Questa garanzia opera con il limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza. Questa garanzia non opera per la partita Terreno in quanto già compresa nel costo di ripristino.

Perdita canoni di locazione (Concedibile solo se assicurato il "Fabbricato")	Se il Fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", è compreso il rimborso del canone di locazione non percepibile per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Questa garanzia opera per il tempo necessario al ripristino dei locali ma non oltre il limite di 12 mesi dall'evento ed opera inoltre: - per i locali occupati dall'Assicurato – in qualità di proprietario – per l'importo del canone presumibile; - per l'Assicurato, in qualità di affittuario dei locali, per i canoni di locazione che è tenuto a corrispondere al proprietario. Questa garanzia opera con la specifica Somma assicurata indicata nella scheda di polizza. Se al momento del sinistro la somma assicurata è inferiore all'ammontare complessivo del canone annuale relativo a tutti i locali affittati, l'indennizzo è proporzionalmente ridotto, a sensi dell'articolo "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate".
Indennità aggiuntiva	In caso di sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", è corrisposta una Indennità aggiuntiva forfettaria, anche in eccedenza alle somme assicurate per il "Fabbricato", gli "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" e le "Merci", quantificabile sull'indennizzo dovuto in base alle condizioni di questo contratto.
Opere di miglioria	Qualora, a causa di sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose danneggiate in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'Indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza. L'indennizzo determinato secondo le condizioni contrattuali, pertanto, verrà aumentato delle spese sostenute per opere di miglioria e/o diversa costruzione - fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo, con il massimo della somma assicurata indicata nella scheda di polizza - qualora sussista almeno una delle due seguenti condizioni: - le opere di miglioria e/o diversa costruzione determinino un miglioramento nell'uso e rendimento economico delle cose danneggiate; - le opere di miglioria e/o diversa costruzione siano imposte da norme e/o regolamenti emanati da pubbliche autorità. Questa garanzia opera esclusivamente per Fabbricati e Macchinario in stato di utilizzo ed attività al momento del sinistro. L'assicurazione opera a primo rischio assoluto.
Sezione 2): Danni da interruzione di attività – le garanzie base	
Indennità da interruzione di attività (Concedibile solo in alternativa alla garanzia successiva "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione")	In caso di sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", è corrisposto un importo giornaliero, a titolo di Indennità forfettaria, a rimborso dei costi fissi insopprimibili e della perdita di utile di esercizio a seguito di interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata. L'indennità è corrisposta per il tempo strettamente necessario al ripristino delle normali condizioni di operatività e comunque fino al numero massimo di giorni indicati nella scheda di polizza. Rientrano nella quota indennitaria giornaliera le spese straordinarie documentate, necessariamente e ragionevolmente sostenute, al fine di ridurre il periodo di inattività. Queste spese sono comprese fino al limite del risparmio ottenibile se il periodo di inattività si protrae per un tempo più lungo se le stesse non fossero sostenute. Questa garanzia opera anche nel caso in cui il sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni" che ha determinato l'interruzione dell'attività dichiarata non ha dato luogo ad Indennizzo diretto per applicazione di franchigie o scoperti. Non sono considerati giorni di interruzione quelli durante i quali l'attività dichiarata sarebbe stata in ogni modo sospesa anche se il sinistro non si fosse verificato. Questa garanzia decorre: dal quarto giorno dalla data di accadimento del sinistro se denunciato entro 3 giorni dall'accadimento stesso, oppure dal quarto giorno dalla data in cui Allianz S.p.A. ne è venuta a conoscenza in caso di denuncia tardiva. La limitazione temporale non si applica alla quota di Indennità relativa alle spese straordinarie.

	c) Per la determinazione dell'Indennità giornaliera, si deve fare riferimento al paragrafo "Determinazione dell'Indennità da interruzione di attività" dell'articolo "Determinazione del danno".
Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione (Concedibile solo in alternativa alla garanzia precedente "Indennità da interruzione di attività")	In caso di sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", sono indennizzate: - la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei ricavi di vendita; - le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei ricavi di vendita. Questa garanzia opera anche se i danni alle cose assicurate, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", non sono indennizzati per l'applicazione di uno scoperto/franchigia e/o perché le cose assicurate danneggiate sono in leasing e/o locazione. Nel caso in cui l'Assicurato svolge nelle ubicazioni assicurate attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno indennizzabile a termini di questa garanzia è effettuata non solo in riferimento all'ubicazione interessata dall'evento dannoso ma anche tenendo conto delle altre ubicazioni assicurate che, in virtù del predetto legame di interdipendenza, hanno risentito degli effetti di tale evento dannoso. In caso di sinistro indennizzabile a termini di questa garanzia sono altresì rimborsati, a primo rischio assoluto con il limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza: - gli onorari dovuti alla Società di revisione per il lavoro svolto, per produrre dettagli attinenti alla contabilità, prove e ogni altro elemento che l'Assicurato è tenuto a consegnare ad Allianz S.p.A. a termini di questa garanzia e di certificare che questi dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata; - gli onorari del perito scelto e nominato in base all'articolo "Procedura per la valutazione del danno" nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito. I costi per il personale sono compresi se non sono già indennizzabili nella Sezione 1): "Danni ai beni" e se l'Assicurato non è ricorso alla Cassa integrazioni guadagni. Per la determinazione della somma assicurata, si deve fare riferimento alla tabella per la determinazione della Somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione presente nella scheda di polizza. Questa garanzia opera con la franchigia pari alla somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione diviso il numero dei giorni lavorativi annui dell'impresa indicato nella scheda di polizza, moltiplicato per il numero di giorni pattuiti ai fini del calcolo della detrazione indicato nella scheda di polizza.
Sezione 2): Danni da interruzione di attività – le garanzie aggiuntive	
Estensione di garanzia riserve di magazzino (Concedibile solo se è selezionata la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione")	Per la determinazione del danno si tiene conto di una eventuale posticipazione della caduta del volume d'affari conseguita tramite l'utilizzo temporaneo delle riserve dei prodotti finiti esistenti al momento del sinistro. Questa opera se: - le scorte sono esaurite al solo fine di evitare o diminuire la perdita durante il Periodo di Indennizzo; - le scorte consumate non possono essere riprodotte prima del termine del Periodo di Indennizzo; - la scarsità di scorte dopo il termine del Periodo di Indennizzo provoca ulteriori perdite all'Assicurato.
Estensione di garanzia interdipendenza tra aziende collegate e assicurate (Concedibile solo se è selezionata la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione")	Se uno degli stabilimenti delle imprese collegate all'Assicurato e coperte da questa copertura assicurativa, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", subisce un danno, sono indennizzate le eventuali perdite che possono derivare all'Assicurato dalla conseguente interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata. Questa garanzia opera con il limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza.
Estensione di garanzia ai servizi di società di	Se un sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", causa la mancata erogazione da parte della società di distribuzione di energia elettrica, acqua, gas

distribuzione (Concedibile solo se è selezionata la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione")	che a sua volta determina una interruzione o riduzione dell'attività, sono indennizzate le eventuali perdite che possono derivare all'Assicurato dalla conseguente interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata. Questa garanzia opera entro il periodo di tempo e con il Limite di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
Estensione di garanzia all'impedimento di accesso (Concedibile solo se è selezionata la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione")	Se una proprietà non occupata o sotto il controllo dell'Assicurato, posta entro 1000 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale dell'Ubicazione, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini delle base garanzie previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", subisce un danno che causa l'impossibilità di accesso all'Ubicazione stessa, anche per ordine delle Autorità, sono indennizzate le eventuali perdite che possono derivare all'Assicurato dalla conseguente interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata. Questa garanzia opera entro il periodo di tempo e con il limite di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
Estensione di garanzia imposizione di Autorità (Concedibile solo se è selezionata la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione")	A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione", sono indennizzate anche le perdite effettive derivanti dall'inattività e/o dall'impossibilità di iniziare i lavori di ricostruzione e/o riparazione, in seguito al divieto imposto dall'Autorità, in conseguenza del verificarsi di un sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni" che ha colpito le cose assicurate. Questa garanzia opera entro il periodo di tempo e con il limite di indennizzo indicati nella scheda di polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi per tutte le garanzie	In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non opera: a) per i danni subiti da: - alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere, tranne quanto indicato alla voce Merci dell'articolo "Cose assicurate"; - aeromobili, Imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione), tranne quanto indicato alla voce Merci dell'articolo "Cose assicurate"; - Apparecchiature elettroniche se assicurate con specifica copertura assicurativa; - cose in leasing, tranne quando è espressamente indicata nella scheda di polizza l'estensione di cui all'articolo "Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (cose in leasing)"; - Merci e/o Macchinario e/o Imbarcazioni caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurati con specifica copertura assicurativa trasporti; - animali vivi, tranne quanto indicato alla voce Merci dell'articolo "Cose assicurate"; - beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione e le cose in essi contenute; - satelliti, navicelle spaziali e affini tranne quanto indicato alla voce "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" dell'articolo "Cose assicurate"; - linee aeree di distribuzione e trasmissione che si trovano al di fuori dell'Ubicazione assicurata tranne quanto indicato alla voce "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" dell'articolo "Cose assicurate".
Rischi esclusi per la garanzia "Alluvione, esondazione e inondazione"	In relazione alla garanzia di cui all'articolo "Alluvione, esondazione e inondazione", la copertura assicurativa non opera per i danni subiti: a) dalle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento oppure a 30 cm per quelle poste in piani interrati o seminterrati, tranne quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets. Questa esclusione non si applica se le Merci sono poste sul piano di calpestio a solo scopo espositivo; b) dalle Merci e/o dalle Imbarcazioni poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi o poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro).

Rischi esclusi per la garanzia "Frana"	In relazione alla garanzia di cui all'articolo "Frana", la copertura assicurativa non opera per i danni subiti dalle Merci e/o dalle Imbarcazioni poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi o poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro).
CONDIZIONI DI OPERATIVITA'	
Forma della copertura assicurativa - Criteri per la determinazione delle Somme assicurate	La copertura assicurativa opera per: ▪ il "Fabbricato", gli "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali", le "Merci in aumento temporaneo", la "Diga foranea", le "Imbarcazioni" e le "Opere civili a mare" a Valore intero, se non diversamente indicato nelle singole garanzie; ▪ le "Merci", a scelta del Contraente, in una delle seguenti forme indicate nella scheda di polizza a: - Valore intero, se non diversamente indicato nelle singole garanzie; - oppure - Primo rischio assoluto; ▪ Il "Terreno" e le "Cose particolari" a Primo rischio assoluto. Per il "Fabbricato", gli "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali", la "Diga foranea" e le "Opere civili a mare" opera, inoltre, il Valore a nuovo, se non diversamente indicato nell'articolo "Determinazione del danno" mentre per le "Merci" opera il Costo commerciale per le attività commerciali e il Costo industriale per le attività di lavorazione e trasformazione delle Merci. Se nella scheda di polizza è espressamente indicata la condizione "Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price)", le Merci a magazzino già vendute sono assicurate al prezzo di vendita concordato con il massimo del loro valore di mercato.
Colpa grave	A parziale deroga dell'articolo "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie", lettera b) primo comma, la copertura assicurativa opera anche per i danni causati da: ▪ colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; ▪ dolo delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Modalità di aggiornamento della Somma assicurata per la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione"	In caso di rinnovo della copertura assicurativa in forza di quanto previsto dall'articolo "Rinnovo della copertura assicurativa" il Contraente o l'Assicurato devono comunicare ad Allianz S.p.A., entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario dell'impresa assicurata, il Margine di contribuzione dell'esercizio appena trascorso e la nuova Somma assicurata, che non deve comunque essere inferiore al Margine di contribuzione. 1. Aggiornamento della somma assicurata Ricevuto quanto sopra, se la differenza tra la nuova Somma assicurata e la precedente è, in eccesso o in difetto, fino al 30%, Allianz S.p.A. emette un atto di aggiornamento, eventualmente anche mediante sostituzione del contratto, dove riporta: a) la nuova somma assicurata che opera dalle ore 24 della data di ricevimento della relativa comunicazione; b) l'ammontare del premio anticipato per il periodo di assicurazione futuro in base a quanto previsto dall'articolo "Rinnovo della copertura assicurativa", calcolato sulla base della nuova somma assicurata; c) l'eventuale importo di congruaggio del premio in aumento per il periodo di assicurazione in corso, intendendosi per tale il periodo che decorre dalle ore 24 della data di ricevimento della relativa comunicazione, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente e applicando il tasso imponibile relativo alla garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione", aumentato dell'imposta vigente al momento del pagamento. L'atto di aggiornamento è valido fino alla nuova successiva comunicazione scritta da parte del Contraente o dell'Assicurato. La copertura di eventuali variazioni della somma assicurata superiori al 30%, in eccesso o in difetto, è oggetto di specifica pattuizione. 2. Regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso Allianz S.p.A. emette un atto di regolazione del premio dove riporta l'eventuale importo di congruaggio per il periodo di assicurazione trascorso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente. Se in questo periodo sono state fatte variazioni della somma assicurata, viene emesso un atto di regolazione separato per ciascuna delle somme, calcolato sulla relativa durata di competenza.

	Il tasso imponibile applicato è quello relativo alla garanzia “Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione”, aumentato dell’imposta vigente al momento del pagamento. Con riferimento all’ articolo “Limite massimo di Indennizzo”, la massima differenza in eccesso considerata ai fini del calcolo del conguaglio è del 30% rispetto alla somma o alle somme assicurate precedenti. Se il Contraente non paga gli eventuali premi di conguaglio entro 30 giorni dalla data di presentazione degli atti, la garanzia “Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione” è sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di differenza in difetto tra la nuova somma assicurata e la precedente, non viene versato alcun rimborso di premio al Contraente. Se il Contraente o l’Assicurato non comunicano il margine di contribuzione, Allianz S.p.A. può, fino al 60° giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dalla garanzia “Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione” con preavviso di 30 giorni. In questo caso Allianz S.p.A., entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio pagata relativa alla garanzia interessata da recesso per il periodo di assicurazione non trascorso e non goduto. In caso di sinistro avvenuto durante il periodo di assicurazione, la somma da dichiarare ai fini della regolazione del premio non deve tenere conto della riduzione del margine di contribuzione imputabile al sinistro.
Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (cose in leasing) (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)	A parziale deroga dell’articolo “Cose non assicurate” sono ricomprese tra le cose assicurate le cose in leasing, oggetto di locazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto agli articoli “Determinazione del danno” e “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate”.
Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price) (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)	In caso di sinistro indennizzabile che ha colpito le merci assicurate (escluse quelle di terzi) vendute in attesa di consegna e presenti nell’ubicazione, Allianz S.p.A. indennizza le merci stesse in base al prezzo di vendita concordato, deducendo costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna. Se il prezzo di vendita concordato supera il corrispondente valore di mercato si applica quest’ultimo. Questa condizione opera se: ▪ le merci danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti merci illese; ▪ l’avvenuta vendita è comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa. Questa condizione non opera se sono espressamente indicate le garanzie “Indennità da interruzione di attività” o “Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione” o comunque se opera qualsiasi altra specifica copertura assicurativa danni da interruzione di attività.
Assicurazione con dichiarazione di valore (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)	1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate relative ai beni indicati nella scheda di polizza rappresentano esclusivamente il valore della totalità di “Fabbricato” e/o “Impianti e macchinari” e “Attrezzature industriali e commerciali”, intendendosi per tali le cose così come definite nell’elaborato di stima corrispondente alla valutazione effettuata, con i criteri stabiliti dall’articolo “Determinazione del danno”, della quale viene data copia dal Contraente ad Allianz S.p.A. con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali ed i successivi aggiornamenti debbono esporre, oltre all’elenco dettagliato delle cose oggetto di detta stima, i valori globali da assicurare per ciascuna delle partite indicate nella scheda di polizza. 2. Per espressa dichiarazione tra le parti detta valutazione non è considerata “stima accettata” agli effetti dell’art. 1908 comma 2, del codice civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza all’Indennizzo del danno secondo le condizioni previste da questa copertura assicurativa con la sola deroga esplicitamente regolata da questa condizione, del disposto di cui al citato articolo “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra somme assicurate”.

	3. In caso di rinnovo della copertura in forza di quanto previsto dall'articolo "Rinnovo della copertura assicurativa" il Contraente è tenuto ad inviare ad Allianz S.p.A., ovvero all'agenzia cui è assegnata la polizza, al termine di ciascun periodo di assicurazione, e quindi anche alla scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore di cui al punto 1) nei 60 giorni immediatamente successivi a dette scadenze, entro e non oltre 30 giorni dalla data della sua effettuazione. 4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite sopra indicate che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme: a) risultanti da rivalutazioni delle cose preesistenti, oggetto del rapporto di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari; b) derivanti da introduzione di nuove cose ascrivibili alle sopra indicate partite, purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, il 30% di ciascuna partita, in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale. Qualora, invece, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite stesse, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale di cui all'articolo "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate" in ragione della parte, determinata in base alle stime peritali, eccedente detta percentuale, ferma l'inapplicabilità, per le partite oggetto di questa condizione, di eventuali ulteriori deroghe al citato articolo "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate". Relativamente a dette partite, in conseguenza di quanto sopra, il limite massimo di indennizzo non potrà in alcun caso eccedere le somme sopra indicate maggiorate del 30%, fermo in ogni caso quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di Indennizzo". Ai soli fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme: I. imputabili all'introduzione di cose che siano state separatamente assicurate con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, le stesse verranno conglobate nelle rispettive partite oggetto di questa condizione; II. relative all'introduzione di cose non ascrivibili alle partite elencate al punto 1). 5. In caso di rinnovo della copertura in forza di quanto previsto dall'articolo "Rinnovo della copertura assicurativa" alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione Allianz S.p.A. provvederà all'emissione di apposito atto per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente, come previsto al punto 3), che dovrà comprendere anche tutte le cose introdotte a nuovo. Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati, l'assicurazione per l'eccedenza di detta percentuale, relativa al successivo periodo di assicurazione in base a quanto previsto dall'articolo "Rinnovo della copertura assicurativa", sarà condizionata a specifica pattuizione tra le parti. 6. Allianz S.p.A. provvederà anche all'emissione di apposito atto per la regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente ai soli aumenti di cui al punto 4) commi a) e b) nel limite complessivo percentuale garantito ai sensi di questa condizione, per il quale il Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, un premio stabilito nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero periodo trascorso. 7. Questa condizione ha durata pari a quella della polizza, ma ciascuna delle parti può recedere dalla stessa ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (posta elettronica certificata) almeno 30 giorni prima della citata scadenza. In caso di recesso gli accordi e gli impegni stabiliti da questa condizione saranno considerati decaduti a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio per il periodo trascorso. 8. Qualora in caso di rinnovo della copertura in forza di quanto previsto dall'articolo "Rinnovo della copertura assicurativa" il Contraente non ottemperasse all'obbligo di presentazione del rapporto di aggiornamento, nei termini convenuti al punto 3), questa condizione non opera più e Allianz S.p.A. emetterà atto di regolazione del premio, relativo al periodo trascorso e con le modalità di cui al punto 6), in base alle somme assicurate risultanti per effetto dell'ultimo aggiornamento maggiorate, partita per partita, del 30%.
--	--

	9. I premi dovuti a termini di questa condizione dovranno essere pagati entro 60 giorni dalla data di emissione dell'apposito atto. Se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, la copertura assicurativa riferita a questa condizione resterà sospesa ai sensi degli articoli "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio". Resta stabilito tra le parti che, in caso di differenza in difetto tra le nuove somme assicurate e le precedenti, non si darà luogo ad alcun rimborso di premio al Contraente.
Modalità di aggiornamento delle Somme assicurate (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)	Premesso che il Contraente ha inteso attribuire, alla/e partita/e indicate nella scheda di polizza il giusto valore di quanto forma oggetto delle singole partite stesse e considerato che potrebbero verificarsi temporanee ed involontarie omissioni e/o ritardi sia nell'aggiornamento dei valori sia per nuove immissioni di cose ascrivibili a dette partite, Allianz S.p.A. si impegna, relativamente a ciascuna di tali partite, a garantire detti maggiori valori fino alla concorrenza di una somma pari alla percentuale indicata in scheda di polizza in aumento ai valori assicurati. Pertanto, in caso di sinistro, il disposto di cui all'articolo "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate", troverà applicazione solamente per quelle partite, ciascuna presa separatamente, non assicurate secondo il criterio di questa condizione. Per le partite per cui è operante questa condizione, invece, se dalle stime fatte secondo i criteri di cui all'articolo "Determinazione del danno" risulta che i valori di una o più di dette partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate aumentate della percentuale sopra stabilita, Allianz S.p.A. risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata così maggiorata ed il valore effettivo al momento del sinistro. Ai fini di questa condizione il Contraente o l'Assicurato si impegnano, per le partite oggetto di questa condizione, a comunicare all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure ad Allianz S.p.A., entro i 30 giorni immediatamente successivi al termine di ogni periodo di assicurazione in caso di rinnovo della copertura in forza di quanto previsto dall'articolo "Rinnovo della copertura assicurativa", i valori in aumento alle somme espressamente indicate nella scheda di polizza, ovvero l'assenza di aumenti delle stesse. Il Contraente si impegna altresì a pagare per l'annualità trascorsa, su presentazione di apposito atto di regolazione, il premio dovuto per eventuali valori in aumento - nel limite garantito ai sensi di questa condizione - nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero anno. In caso di sinistro occorso durante l'annualità, i valori da dichiarare ai fini della regolazione del premio non dovranno tener conto delle perdite imputabili al sinistro stesso. In caso invece di mancata comunicazione nei termini sopra previsti, il Contraente sarà obbligato a pagare per il periodo di assicurazione trascorso, sempre su presentazione di apposito atto di regolazione, un premio uguale a quello dovuto per un aumento dei valori pari alla percentuale massima stabilita da questa condizione, nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero anno. In ogni caso, comunque, salvo diversa dichiarazione del Contraente, i valori in aumento, sommati agli importi assicurati risultanti dalle singole partite indicate nella scheda di polizza oggetto di questa condizione, costituiranno, a loro volta, in caso di rinnovo della copertura in forza di quanto previsto dall'articolo "Rinnovo della copertura assicurativa", le nuove somme assicurate in base alle quali Allianz S.p.A. provvederà all'emissione di apposito atto per l'aggiornamento delle stesse e del relativo premio. Qualora, tuttavia, i valori in aumento dichiarati risultassero, per una o più partite prese separatamente, eccedenti l'importo calcolato sulla base della percentuale sopra definita, l'assicurazione per detta eccedenza sarà condizionata a specifica pattuizione tra le parti. In caso di mancato pagamento di detti premi entro 15 giorni dalla data di presentazione dei relativi atti, la copertura assicurativa riferita a questa condizione resterà sospesa ai sensi degli articoli "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio".



Ci sono limiti di copertura?

LIMITI DI COPERTURA

Limiti di copertura validi per tutte le garanzie	In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non opera: a) per i danni causati da: ▪ valanghe, slavine; ▪ bradisismo, subsidenza; ▪ penetrazione di acqua marina, onda anomala; ▪ eruzioni vulcaniche; b) per i danni che sono: ▪ conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; ▪ conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose; ▪ relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione. Sono escluse, inoltre, le spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare i residui del sinistro.
Limiti di copertura che valgono per le singole garanzie aggiuntive e che integrano i Limiti di copertura validi per tutte le garanzie	
Limiti di copertura della garanzia "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività"	In relazione alla garanzia di cui all'articolo "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività" la copertura non opera per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da: a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività dichiarata e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore per eventi diversi da quelli indennizzabili a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni"; c) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti distrutti o danneggiati; d) cessazione definitiva dell'attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del sinistro.
Limiti di copertura della garanzia "Indennità aggiuntiva"	In relazione alla garanzia di cui all'articolo "Indennità aggiuntiva", l'indennità aggiuntiva non è corrisposta sui sinistri indennizzabili a termini delle garanzie di cui agli articoli: ▪ "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività"; ▪ "Perdita canoni di locazione"; ▪ "Indennità da interruzione di attività"; ▪ "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione" e tutte le estensioni di garanzia di cui all'articolo "Sezione 2: Danni da interruzione di attività – Le garanzie aggiuntive".
Limiti di copertura della garanzia "Indennità da interruzione di attività"	In relazione alla garanzia di cui all'articolo "Indennità da interruzione di attività", l'Indennità da interruzione di attività non è corrisposta sui sinistri indennizzabili a termini della garanzia di cui all'articolo "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività". La copertura non opera, inoltre, per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da: a) dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; b) dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; c) tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità; d) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e/o di reperimento di beni e servizi necessari all'attività dichiarata imputabili a cause esterne e/o a eventi eccezionali e/o a causa di forza maggiore per eventi diversi da quelli indennizzabili a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", come ad esempio, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, maremoto, eruzione vulcanica, mareggiate, uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, tornado, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra; e) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività; f) revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; g) cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del sinistro.

	L'operatività della copertura cessa al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze: h) fallimento o ammissione dell'impresa assicurata ad una procedura concorsuale; i) messa in liquidazione o cessazione dell'impresa assicurata; j) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'impresa assicurata.
Limiti di copertura della garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione"	In relazione alla garanzia di cui all'articolo "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione", l'Interruzione di esercizio a margine di contribuzione non opera per le perdite e le spese: a) conseguenti a sinistri causati da o dovuti a: - deterioramento delle merci causato da o dovuto a mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata o anormale produzione o distribuzione di sostanze per a conservazione delle merci, mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno; - danni materiali direttamente causati da qualunque evento accidentale - compresi i danni dovuti a correnti, scariche, sovratensioni e altri fenomeni elettrici - a computer, macchine elettroniche per ufficio e apparecchi audiovisivi; - danni materiali direttamente causati a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) e quanto in essi contenuto, da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve; - guasti meccanici; b) conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da: - dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; - dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; - tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità; - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e/o di reperimento di beni e servizi necessari all'attività dichiarata imputabili a cause esterne e/o a eventi eccezionali e/o a causa di forza maggiore per eventi diversi da quelli indennizzabili a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", come ad esempio, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, maremoto, eruzione vulcanica, mareggiate, uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, tornado, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra; - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività; - revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; - cessazione definitiva dell'attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del sinistro. L'operatività della copertura cessa al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze: - fallimento o ammissione dell'impresa assicurata ad una procedura concorsuale; - messa in liquidazione o cessazione dell'impresa assicurata; - cessione o alienazione, parziale o totale, dell'impresa assicurata. Allianz S.p.A. non risponde inoltre di danni causati dal deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati non danneggiati da un sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni".
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Sezione 1): Danni ai beni	
Sisma	Limite di indennizzo Scoperto Franchigia
Alluvione, esondazione e inondazione	Limite di indennizzo Scoperto Franchigia
Frana	Limite di indennizzo

	Scoperto Franchigia
Cose particolari considerate Macchinario	Limite di indennizzo
Cose pregiate aventi anche valore artistico considerate Merci	Limite di indennizzo per singolo oggetto
Cose pregiate aventi anche valore artistico considerate Macchinario	Limite di indennizzo per singolo oggetto
Valori e Preziosi	Limite di indennizzo
Collezioni e raccolte	Limite di indennizzo
Beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e clienti (esclusi Valori e Preziosi)	Limite di indennizzo
Merci diverse da quelle proprie dell'attività assicurata	Limite di indennizzo
Onorari periti	Limite di indennizzo
Spese di demolizione, sgombero, decontaminazione e trasporto dei residui del sinistro	Limite di indennizzo
Onorari di progettisti e consulenti	Limite di indennizzo
Macchinari presso ubicazione diversa	Limite di indennizzo
Merci presso ubicazione diversa	Limite di indennizzo
Spese straordinarie per la ripresa dell'attività	Franchigia
Spese straordinarie non documentate	Limite di indennizzo
Sezione 2): Danni da interruzione di attività	
Interdipendenza tra Aziende Collegate ed Assicurate	Limite di indennizzo
Estensione di garanzia ai Servizi di Enti Pubblici	Limite di indennizzo
Estensione di garanzia all'impedimento di accesso	Limite di indennizzo
Estensione Imposizione di Autorità	Limite di indennizzo
Danni su Cose particolari	Limite di indennizzo
Onorari del Perito	Limite di indennizzo
Onorari dei Revisori	Limite di indennizzo
Danni a Merci poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate	Limite di indennizzo
Sisma	Limite di indennizzo
Alluvione, esondazione e inondazione	Limite di indennizzo
Frana	Limite di indennizzo
Esemplificazione dell'applicazione di scoperti e/o franchigie	
▪ Franchigia 200 euro ▪ Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.000 euro ▪ Somma assicurata/limite di indennizzo = 900 euro ▪ Importo indennizzato = 1.000-200 = 800 euro ▪ Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.000 euro ▪ Somma assicurata/limite di indennizzo = 1.100 euro ▪ Importo indennizzato = 1.000-200 = 800 euro	
▪ Scoperto 10%, minimo 200 euro ▪ Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 4.000 euro ▪ Somma assicurata/limite di indennizzo = 2.800 euro ▪ Scoperto 10% su danno accertato = 400 ▪ Importo indennizzato = 4.000-400 = 3.600. L'indennizzo sarà pari a 2.800 e quindi corrisponderà al limite di indennizzo ▪ Danno accertato e coperto dall'assicurazione 4.000 euro ▪ Somma assicurata/limite di indennizzo = 4.100 euro	

- Scoperto 10% su danno accertato = 400
- Importo indennizzato = 4.000-400 = 3.600 euro

AVVERTENZA: se il valore delle cose assicurate dichiarato in polizza risulta inferiore al valore effettivo delle medesime, in caso di sinistro – se non espressamente e diversamente indicato - trova applicazione la “c.d. regola proporzionale” e Allianz S.p.A. risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per loro conto devono:

- fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Allianz S.p.A. secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
- eseguire o permettere che siano eseguiti tutti gli interventi ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività dichiarata;
- presentare denuncia di sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o ad Allianz S.p.A., entro 15 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 codice civile.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato devono inoltre:

- conservare e custodire tracce, indizi e residui del sinistro fino a liquidazione del danno, oppure fino a diversa comunicazione di Allianz S.p.A. prima della liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose assicurate colpite dal sinistro;
- mettere a disposizione di Allianz S.p.A. i locali, registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle merci e/o alle imbarcazioni e/o in caso di operatività delle garanzie di cui alla Sezione 2 “Danni da interruzione di attività”, deve mettere a disposizione di Allianz S.p.A. la documentazione contabile di magazzino (anche relativa alla movimentazione dello stesso, nei casi in cui è previsto l'obbligo di tale documentazione, secondo le norme vigenti), del rimessaggio e/o dell'ormeggio delle imbarcazioni e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci e/o alle imbarcazioni colpite da sinistro, finite e/o in corso di lavorazione;
- denunciare ai debitori o esperire, qualora ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).
- per la garanzia “Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione”, fornire a proprie spese ad Allianz S.p.A., entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite.

Servizio di salvataggio e risanamento

Se non ha richiesto la prestazione di cui all'articolo “Acconto per gestire le prime emergenze”, il Contraente o l'Assicurato hanno la facoltà di attivare, **in caso di sinistro in cui sono state coinvolte le cose assicurate**, l'erogazione - da parte di una società specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza e risanamento delle cose assicurate danneggiate dal sinistro.

A fronte di un evento indennizzabile a termini di questa copertura assicurativa, i servizi di messa in sicurezza e risanamento sono attivabili utilizzando il numero verde di Allianz S.p.A.

800/686868

attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, tramite il quale si viene messi direttamente in contatto con la società specializzata. Il personale inviato dalla società specializzata provvede a identificare e coordinare, con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, tutte le azioni necessarie a limitare l'entità del danno per consentire una più rapida ripresa dell'attività, quali ad esempio: salvataggio mediante deumidificazione, salvataggio mediante "stop corrosion", salvataggio

	mediante decontaminazione chimica, utilizzo di gruppo elettrogeno. La società specializzata provvede, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risanamento delle cose assicurate. In caso di sinistro indennizzabile a termini della copertura assicurativa, i costi sostenuti dall'Assicurato sono rimborsati da Allianz S.p.A. in conformità alle condizioni del contratto. In caso di sinistro non indennizzabile a termini della copertura assicurativa, l'Assicurato può comunque, a sue spese, avvalersi della società specializzata. Resta a carico di Allianz S.p.A. i soli costi relativi al diritto di chiamata della società specializzata. A termini dell'art.1914 codice civile, le spese sostenute dall'Assicurato ai soli fini di salvataggio, sono rimborsate da Allianz S.p.A.
	Assistenza diretta/in convenzione Non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese Non prevista.
	Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Allianz S.p.A. assicura il rischio e ne determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato sui dati e le circostanze richiesti. Pertanto, il Contraente o l'Assicurato devono fornire ad Allianz S.p.A. informazioni precise e complete riguardo ai dati e alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio: il mancato rispetto di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione della copertura assicurativa, come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile. In caso di cessazione della copertura assicurativa, Allianz S.p.A. può trattenere: - i premi già incassati; - il premio per il periodo di assicurazione in corso; - in caso di dolo o colpa grave, il premio dovuto per il primo anno.
Obblighi dell'Impresa	Allianz S.p.A., verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo dovuto all'Assicurato e provvede a corrispondere lo stesso. Entro lo stesso termine Allianz S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative a corrispondere l'indennizzo. Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al sinistro, è facoltà di Allianz S.p.A. posticipare il pagamento dell'indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia, l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria se presenta una fideiussione bancaria di gradimento ad Allianz S.p.A.; con tale fideiussione l'Assicurato si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'indennizzo. Ogni pagamento è effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle cose assicurate, così come indicato nell'art. 2742 codice civile.



Quando e come devo pagare?

Premio	Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si precisano le ulteriori modalità di pagamento del premio con procedura SDD o addebito su carta di credito Modalità di pagamento del premio: Procedura SDD ▪ per la prima rata il premio deve essere pagato con le modalità indicate nel DIP Danni;
---------------	--

	- dalla seconda rata in poi, il premio deve essere pagato con procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare la procedura il Contraente deve sottoscrivere specifica delega SDD ad Allianz S.p.A. con cui la autorizza ad addebitare i premi sul conto corrente indicato nella delega. Addebito su carta di credito - per la prima rata il premio deve essere pagato con la carta di credito sulla quale il Contraente vuole attivare il pagamento ricorrente; - dalla seconda rata in poi Allianz S.p.A., autorizzata dal Contraente, richiede il pagamento delle singole rate, di volta in volta e salvo buon fine.
Rimborso	Recesso in caso di sinistro Se Allianz S.p.A. esercita il diritto di recesso per sinistro previsto all'articolo "Recesso in caso di Sinistro", rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio pagata relativa al periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto a persone giuridiche aventi sede legale in Italia o all'estero con una stabile organizzazione in Italia - ad eccezione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprese agricole) e a persone fisiche interessate ad assicurare il fabbricato, il terreno, gli impianti e i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali per i rischi sisma, alluvione, inondazione, esondazione e frana ai sensi della Legge di Bilancio n. 213 del 30/12/2023 (misure in materia dei rischi catastrofali art.1 commi 101-112). Il prodotto include un servizio di pronto intervento fornito da società specializzate in ripristino del fabbricato o del contenuto danneggiato. Il prodotto si rivolge inoltre a chi intende assicurare anche le merci, e, in relazione alle specifiche attività, le imbarcazioni, le dighe foranee, le opere civili a mare e le cose particolari così come definite nelle Condizioni di Assicurazione. Sono assicurabili le ubicazioni situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 24%.	

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
---	--

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet di Allianz S.p.A. – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. Allianz S.p.A. è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo di Allianz S.p.A., saranno gestiti direttamente dall'intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato ad Allianz S.p.A..
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Catastrofi naturali Impresa

Assicurazione contro i danni

Condizioni di assicurazione comprensive del glossario

Edizione 453 –28/02/2025

Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti chiari e comprensibili”

Il prodotto è in linea con gli attuali requisiti di cui alla Legge n. 213 del 30/12/2023 – Legge di Bilancio – art. 1, commi da 101 a 111 (Misure in materia di rischi catastrofali). L’emanazione del decreto ministeriale attuativo della suddetta Legge di Bilancio potrebbe comportare un adeguamento del prodotto e delle polizze, che Allianz S.p.A. effettuerà nei termini e secondo le modalità previste dal decreto stesso e/o dalla normativa applicabile

Servizio Clienti



Glossario

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente set informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche, compresi i familiari dell'Assicurato, che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dello stesso sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compreso il distacco temporaneo di cui al D.Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Sono comunque considerati Addetti gli stagisti, i tirocinanti, i lavoratori somministrati, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 codice civile e i loro dipendenti.

Apparecchiature elettroniche: i dispositivi elettronici autonomi finalizzati prevalentemente all'elaborazione e/o alla trasmissione di segnali elettrici, dati analogici o digitali e non all'erogazione della potenza elettrica e/o alla sua trasformazione in potenza meccanica. Se per natura e costruzione possono essere utilizzate in qualsiasi luogo, anche all'aperto e si possono portare agevolmente con sé per lo svolgimento dell'Attività dichiarata (**Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile**).

Assicurato: il soggetto, identificato nella Scheda di Polizza, il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa. Quando sono assicurate cose di proprietà di persone fisiche o giuridiche diverse dal soggetto sopra indicato, l'Assicurato, invece, è il soggetto il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa e la copertura stessa si intende prestata per conto di chi spetta.

Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarate e indicate nella Scheda di Polizza.

Collezione: la raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

Costo commerciale: il valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali e i diritti doganali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Se la valutazione così formulata è superiore al corrispondente valore di mercato, è applicato quest'ultimo.

Costo industriale: il prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano le Merci al momento del Sinistro e degli oneri fiscali. Se la valutazione così formulata è superiore al corrispondente valore di mercato, è applicato quest'ultimo.

Costo variabile della produzione venduta: l'importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato. Ad esempio, il Costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai costi per il personale, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese di carattere variabile connesse con l'Attività dichiarata.

Esplosivi: le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: la somma, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno, ove espressamente prevista.

Implosione: il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Indennizzo/Indennità: la somma dovuta da Allianz S.p.A. all'Assicurato in caso di Sinistro.

Inflammabili: le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili Esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V e successive modifiche e/o integrazioni.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto da Allianz S.p.A. entro la Somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso di Allianz S.p.A., nei casi indicati nella Scheda di Polizza.

Margine di contribuzione: la differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta che risultano dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'impresa assicurata.

Massimo impegno fluttuante: rappresenta l'importo massimo di Merci o altre cose assicurate che nel corso del Periodo di assicurazione possono essere assicurate in aumento alle stesse in forma fissa. Il Massimo impegno fluttuante, non può essere superato dagli importi assicurati in forma fluttuante ("applicazioni") che di volta in volta il Contraente comunica ad Allianz S.p.A. nel corso del Periodo di assicurazione. A tal fine, l'importo preso come riferimento per essere confrontato con il Massimo impegno fluttuante è dato dalla somma degli importi indicati in ogni singola "applicazione".

Glossario

Merci speciali: celluloidi (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (tranne quelli racchiusi nella confezione delle Merci).

Parti: il Contraente e Allianz S.p.A.

Periodo di assicurazione: nel caso in cui la copertura assicurativa preveda una durata annuale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza della copertura assicurativa e la prima scadenza annua e, in caso di eventuale rinnovo della copertura assicurativa in base a quanto previsto dall'articolo 11.3 "Rinnovo della copertura assicurativa", come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue della copertura assicurativa; nel caso in cui la copertura assicurativa sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Periodo di Indennizzo: il periodo durante il quale i risultati dell'Attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro, che ha inizio al momento del Sinistro e ha la durata massima indicata nella Scheda di Polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.

Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione e ne racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente ad Allianz S.p.A. a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Primo rischio assoluto: la forma di copertura per cui l'assicurazione opera fino alla concorrenza della Somma assicurata, a prescindere dal valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile (vedi anche Valore intero).

Regola proporzionale: il criterio secondo il quale Allianz S.p.A. riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle cose assicurate dichiarate nella Scheda di Polizza è inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'art. 1907 codice civile.

Ricavi di vendita: quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'Attività dichiarata, svolta nell'Ubicazione, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendita ed I.V.A.

Scheda di Polizza: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa Catastrofi naturali Impresa, che è parte integrante della Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso per Sinistro di Allianz S.p.A. in relazione alle garanzie prestate.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Ubicazione: l'insediamento specificato nella Scheda di Polizza dove si svolge l'Attività dichiarata. Sono compresi:

- le pertinenze di cui all'articolo 817 codice civile, vale a dire i beni destinati in modo durevole a servire l'insediamento specificato nella Scheda di Polizza, quali ad esempio magazzini, l'area aziendale, locali di deposito, autorimesse;
- i locali che non costituiscono pertinenza, solo se posti entro 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale, strumentalmente collegati all'Attività dichiarata.

Valore a nuovo (Valore di ricostruzione, Costo di rimpiazzo e Costo di ripristino): il criterio di valutazione in base al quale si procede al calcolo dell'Indennizzo senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento delle cose danneggiate e precisamente:

- per il "Fabbricato", la "Diga Foranea" e le "Opere civili a mare fisse" opera il Valore di ricostruzione vale a dire l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del bene assicurato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;
- per gli "Impianti e macchinari", le "Attrezzature industriali e commerciali" e le "Opere civili a mare mobili" opera il Costo di rimpiazzo vale a dire la sostituzione con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;
- per il "Terreno" opera il Costo di ripristino vale a dire il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

Per tutte le opzioni, sono comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso: il criterio di valutazione in base al quale si procede al calcolo dell'Indennizzo detraendo dal Valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alla qualità e funzionalità, al rendimento e allo stato di manutenzione.

Valore intero: la forma di copertura per cui l'assicurazione opera per la totalità del valore delle cose assicurate e che prevede l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile nel caso in cui, al momento del Sinistro, la Somma assicurata è inferiore al valore della cosa (vedi anche Primo rischio assoluto).

Condizioni di assicurazione

INDICE

1 – INTRODUZIONE	5
2 – CHE COSA E' ASSICURATO.....	5
Art. 2.1 – Cose assicurate	
Art. 2.2 – Precisazioni relative alle cose assicurate	
Art. 2.3 – Modalità di gestione dell'aumento delle Somme assicurate alla partita Merci	
3 – GLI EVENTI ASSICURATI.....	9
Art. 3.1 – Sezione 1): Danni ai beni - Le garanzie base	
Art. 3.2 – Danni conseguenti a eventi indennizzabili	
4 – LE GARANZIE OPZIONALI	10
Art. 4.1 – Sezione 1): Danni ai beni - Le garanzie aggiuntive	
Art. 4.2 – Sezione 2): Danni da interruzione di attività - Le garanzie base	
Art. 4.3 – Sezione 2): Danni da interruzione di attività - Le garanzie aggiuntive	
5 – CHE COSA NON E' ASSICURATO	13
Art. 5.1 – Cose non assicurate	
Art. 5.2 – Cose non assicurate nella garanzia "Alluvione, esondazione e inondazione"	
Art. 5.3 – Cose non assicurate nella garanzia "Frana"	
6 – LIMITI DI COPERTURA.....	14
Art. 6.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie	
Art. 6.2 – Limiti di copertura della garanzia "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività"	
Art. 6.3 – Limiti di copertura della garanzia "Indennità aggiuntiva"	
Art. 6.4 – Limiti di copertura della garanzia "Indennità da interruzione di attività"	
Art. 6.5 – Limiti di copertura della garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione"	
7 – OPERATIVITA' DELLA COPERTURA.....	15
Art. 7.1 – Forma della copertura assicurativa - Criteri per la determinazione delle Somme assicurate	
Art. 7.2 – Colpa grave	
Art. 7.3 - Modalità di aggiornamento della Somma assicurata per la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione"	
Art. 7.4 – Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (cose in leasing) (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)	
Art. 7.5 – Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price) (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)	
Art. 7.6 - Assicurazione con dichiarazione di valore (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)	
Art. 7.7 - Modalità di aggiornamento delle Somme assicurate (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)	
8 – VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA.....	18
Art. 8.1 – Validità territoriale	
9 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO	18
Art. 9.1 – Obblighi	
Art. 9.2a – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori (<i>Valido se il Contraente rientra tra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e d-bis) di cui al D.Lgs. 206/2005</i>)	
Art. 9.2b – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori (<i>Valido se il Contraente non rientra tra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e d-bis) di cui al D.Lgs. 206/2005</i>)	
Art. 9.3 – Servizio di pronto intervento	
Art. 9.4 – Procedura per la valutazione del danno	
Art. 9.5 – Mandato dei periti	
Art. 9.6 – Determinazione del danno	
Art. 9.7 – Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate	
Art. 9.8 – Pagamento del danno a Primo rischio assoluto per Sinistri di basso importo	
Art. 9.9 – Acconto per gestire le prime emergenze	
Art. 9.10 – Anticipo dell'Indennizzo	
Art. 9.11 – Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa	
Art. 9.12 – Limite massimo di Indennizzo	
Art. 9.13 – Termini di Indennizzo	
10 – PREMIO	24
Art. 10.1 – Pagamento del Premio	
Art. 10.2 – Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro	
11 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO	25
Art. 11.1a – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio	

Condizioni di assicurazione

Art. 11.1b – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio (*Valido solo nel caso di pagamento del Premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile*)

Art. 11.2 – Durata e cessazione della copertura assicurativa

Art. 11.3 – Rinnovo della copertura assicurativa

Art. 11.4 – Recesso in caso di Sinistro

12 – ULTERIORI DISPOSIZIONI 26

Art. 12.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 12.2 – Rinuncia al diritto di surrogazione

Art. 12.3 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

Art. 12.4 – Aggravamento del rischio

Art. 12.5 – Dichiarazioni rese all'atto dell'acquisto della copertura e comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute. Buona fede

Art. 12.6 – Diminuzione del rischio

Art. 12.7 – Oneri fiscali

Art. 12.8 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Art. 12.9 – Clausola broker (*Valida ed operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza*)

Art. 12.10 – Rinvio alle norme di legge

Condizioni di assicurazione

1 – INTRODUZIONE

Attenzione alle parti delle Condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto e agli esempi riportati nel DIP aggiuntivo Danni.

Questa copertura assicurativa è riferita alle Ubicazioni e alle Attività dichiarate dal Contraente che sono indicate nella Scheda di Polizza. In particolare, la copertura assicurativa indennizza l'Assicurato dei danni alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi descritti nei capitoli successivi.

Le cose assicurate devono trovarsi nelle Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza e sono assicurate se espressamente indicate nella Scheda stessa.

Le garanzie sono suddivise in due Sezioni:

- **Sezione 1): "Danni ai beni"** che comprende 3 garanzie base (sempre operanti) e le garanzie aggiuntive (facoltative) tutte descritte negli articoli 3.1 "Sezione 1): Danni ai beni - Le garanzie base" e 4.1 "Sezione 1): Danni ai beni - Le garanzie aggiuntive";
- **Sezione 2): "Danni da interruzione di attività"** (opzionale) che comprende 2 garanzie base (alternative tra loro) e le garanzie aggiuntive (facoltative e subordinate alla presenza della garanzia base "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione", tutte descritte negli articoli 4.2 "Sezione 2): Danni da interruzione attività - Le garanzie base" e 4.3 "Sezione 2): Danni da interruzione attività - Le garanzie aggiuntive".

La copertura opera per le Somme assicurate, con gli Scoperti, le Franchigie e i Limiti di indennizzo concordati al momento della sottoscrizione del contratto e indicati nella Scheda di Polizza.

Nei capitoli che seguono sono descritte le cose assicurate, gli eventi assicurati, i limiti di copertura, le condizioni di operatività della copertura, cosa fare in caso di Sinistro e le relative norme e le altre norme che regolano il rapporto assicurativo.

2 – CHE COSA E' ASSICURATO

In questo capitolo sono descritte le cose assicurate.

Art. 2.1 – Cose assicurate

Possono essere assicurate – **ma devono essere espressamente indicate nella Scheda di Polizza** – le immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424 del codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), (di seguito definite anche partite) ossia:

- 1) **"Fabbricato"**;
- 2) **"Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali"**;
- 3) **"Terreno": assicurabile solo in abbinamento alle partite 1) e/o 2) e con riferimento alle stesse Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza;**

A richiesta del Contraente, può essere assicurata una o più delle partite che seguono (anche se non sono assicurate le partite precedenti), **ma devono essere espressamente indicate nella Scheda di Polizza:**

- 4) **"Cose particolari"**;
- 5) **"Merci"**: con possibilità di assicurare una Somma ulteriore, oltre a quella fissa, selezionando una tra le seguenti condizioni (come da articolo 2.3 "Modalità di gestione dell'aumento delle Somme assicurate alla partita Merci"):
 - **Assicurazione delle Merci in aumento temporaneo,**
 - **Assicurazione delle Merci in forma fluttuante in aumento al fisso (denunce anticipate),**
 - **Assicurazione delle Merci in forma fluttuante in aumento al fisso (denunce posticipate mensili),**
 - **Assicurazione delle Merci in forma fluttuante in aumento al fisso (denunce posticipate trimestrali);**
- 6) **"Diga foranea"**;
- 7) **"Imbarcazioni"**;
- 8) **"Opere civili a mare"**.

Per **"Fabbricato"** si intende l'intero immobile o parte di esso, vale a dire i locali in cui si svolge l'Attività dichiarata, compresi:

- le strutture portanti verticali, le strutture portanti del tetto, il tetto, i solai, le pareti esterne e tutte le opere murarie e di finitura, compresi infissi, serramenti, le opere di fondazione o quelle interrato;
- le ciminiere, i camini, i cunicoli, le gallerie e i passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati e tutte le parti e le opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine;
- i piazzali, i lastricati, le strade interne;
- i cancelli, le recinzioni, le tettoie fisse, le pensiline fisse, le antenne;
- i pannelli solari termici e fotovoltaici;

Condizioni di assicurazione

- gli impianti al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o per destinazione quali ad esempio: gli impianti idrici, quelli atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, gli impianti igienici e sanitari, gli impianti termici, di riscaldamento, di condizionamento, gli impianti elettrici e/o elettronici, di illuminazione, di segnalazione e comunicazione, gli impianti di estinzione incendi, di prevenzione e di allarme;
 - gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili;
 - la moquette, le tappezzerie, i rivestimenti in genere e, se privi di valore artistico, i mosaici, gli affreschi e le statue.
- Se la copertura assicurativa è riferita a singole porzioni di immobile, sono coperte anche le relative quote delle parti che costituiscono proprietà comune.

Se intercomunicanti ai locali in cui è svolta l'Attività dichiarata, sono considerati parte del Fabbricato anche i locali destinati ad uso residenziale con l'esclusione delle cose in essi contenute.

Per "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali":

- **Macchinario:**
 - le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli impianti non al servizio del fabbricato, comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e le scorte che siano ad esso riferibili;
 - gli impianti e i mezzi di sollevamento (**esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili**), di pesa nonché di traino e di trasporto;
 - gli impianti di imballaggio;
 - l'insieme di attrezzi e strumenti di lavoro necessari all'esercizio dell'Attività dichiarata, l'arredamento, il mobilio, i mezzi di custodia, gli apparecchi mobili di illuminazione, di riscaldamento, di condizionamento, il materiale d'ufficio, i materiali di consumo e tutto quanto serve per l'esercizio dell'Attività dichiarata;
 - i droni, vale a dire gli aeromodelli e gli aeromobili a pilotaggio remoto, i relativi sistemi di guida, le parti accessorie, gli apparecchi audio-fono-visivi, di controllo e/o rilevamento montati sugli stessi anche se non fissi necessari all'esercizio dell'Attività dichiarata;
 - i serbatoi, le cisterne, i silos e le relative tubazioni;
 - i distributori automatici di Merci, di cibi e di bevande, accettatori di denaro anche se, pur collocati all'interno, del fabbricato, siano accessibili dall'esterno;
 - le tende esterne frangisole e le insegne installate nell'Ubicazione;
 - i sistemi di elaborazione dati, i computer e le relative unità periferiche, le macchine da ufficio, i dispositivi audio-fono-visivi, gli apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, le Apparecchiature elettroniche in genere;
 - gli impianti, anche fissi, le opere di abbellimento, di sistemazione e di utilità, comprese le vetrine fisse verso l'esterno dei locali, le porte di accesso dall'esterno dei locali e i lucernari, installati dal conduttore e/o di sua proprietà se non sono già assicurati con altra copertura;
 - vetrine fisse verso l'esterno dei locali, le porte di accesso dall'esterno dei locali e i lucernari anche se non sono di proprietà del conduttore o da lui installati se non sono già assicurati con altra copertura;
 - gli indumenti di lavoro, gli accessori, i Beni e gli effetti personali degli Addetti e dei clienti (**esclusi Valori e Preziosi**), **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**;
 - le dotazioni di vario genere e tutto quanto di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'Attività dichiarata.

Sono assicurati:

- il Macchinario fisso posto all'aperto nell'Ubicazione, se ideato e destinato a un uso all'aperto;
- il Macchinario non fisso (tranne cose pregiate, Preziosi, Valori e Cose particolari) posto all'aperto nell'Ubicazione;
- gli Infiammabili, le Merci speciali, gli Esplosivi se non si tratta di Merci.

- **Valori:**

- i buoni pasto, i titoli di viaggio di società di trasporto;
- le tessere di parcheggio, le carte prepagate e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

Queste cose sono convenzionalmente assicurate nel Macchinario **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**.

- **Preziosi:**

- i gioielli, gli oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi. Si intendono assicurati **esclusivamente i Preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione**.

Queste cose sono convenzionalmente assicurate nel Macchinario **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**.

- **Cose pregiate aventi anche valore artistico:**

- i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, le statue, le sculture e simili oggetti d'arte (**esclusi i Preziosi**);
- le collezioni e/o le raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
- le pergamene, gli archivi e i documenti storici, gli oggetti e i servizi di argenteria, gli oggetti di antiquariato, le pellicce, i tappeti, gli arazzi.

Queste cose, se non si tratta di Merci, sono convenzionalmente assicurate nel Macchinario **con i Limiti di indennizzo per singolo oggetto indicati nella Scheda di Polizza**.

Se una determinata cosa non trova precisa ricomprensione nelle descrizioni sopra elencate oppure se la ricomprensione è dubbia o controversa, la cosa è attribuita al Macchinario.

Condizioni di assicurazione

Per "**Terreno**" si intende: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

Per "**Cose particolari**" si intende:

- archivi: gli archivi in genere, i documenti, le licenze, le licenze d'uso informatiche, i registri, i disegni, gli stampati, i film e i microfilm, le pellicole e i fotocolor;
- supporti dati: qualsiasi strumento fisso o intercambiabile (elettronico, magnetico, ottico, scheda e/o banda perforata), utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi;
- modelli e stampi: i modelli, gli stampi, i garbi, le messe in carta, i cartoni per telai, i clichés, le pietre litografiche, le lastre o i cilindri, le tavolette stereotipe, i rami per incisioni e simili.

Se non è assicurata la partita "Cose particolari", se si tratta di Merci queste cose sono assicurate nelle Merci, altrimenti sono convenzionalmente assicurate nel Macchinario, **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Per "**Merci**" si intende:

- le materie prime, gli ingredienti di lavorazione, i prodotti semilavorati e finiti;
- le scorte e i materiali di consumo;
- gli imballaggi e i supporti;
- gli stampati e il materiale pubblicitario;
- i lubrificanti, i carburanti e i combustibili;
- gli scarti e i residui di lavorazione;

il tutto riferito all'Attività dichiarata;

Sono assicurati, **se si tratta di Merci proprie dell'Attività dichiarata e se posti nell'Ubicazione:**

- alberi, piante, coltivazioni in genere, in quanto oggetto di attività di vendita in funzione dell'Attività dichiarata;
- aeromobili, Imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione), in quanto oggetto di attività di gestione di autorimesse, noleggio, autotrasporto, riparazione e/o commercio in funzione dell'Attività dichiarata;
- animali vivi, in quanto oggetto di attività di vendita e/o di servizi di cura in funzione dell'Attività dichiarata;
- Infiammabili, Merci speciali, Esplosivi;
- Merci poste all'aperto nell'Ubicazione, se non diversamente stabilito negli articoli 5.2 "Cose non assicurate nella garanzia alluvione, esondazione e inondazione" e 5.3 "Cose non assicurate nella garanzia frana";
- Merci diverse da quelle proprie dell'Attività dichiarata vale a dire quelle non riferite all'Attività stessa, con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza. Entro tale limite non opera l'eventuale esclusione prevista nella descrizione dell'Attività dichiarata.

Per "**Diga foranea**" si intende: costruzione in conglomerato cementizio, muratura o altri materiali posta a ridosso della scogliera frangiflutti, che contribuisce, assieme a questa, a formare la barriera esterna di protezione al porto.

Per "**Imbarcazioni**" si intende: le costruzioni destinate alla navigazione, siano esse navi da diporto, imbarcazioni da diporto o natanti da diporto come definiti dalla Legge 8 luglio 2003 n. 172 e successive modificazioni, comprese le attrezzature e le dotazioni di serie, le strumentazioni di bordo, l'apparato motore e le apparecchiature elettriche ed elettroniche stabilmente fissate.

Sono comprese le Imbarcazioni poste all'aperto nell'Ubicazione all'interno della quale devono trovarsi all'ormeggio e/o su apposite taccature o invasi e/o presso scali di alaggio.

Per "**Opere civili a mare**" si intende:

- Opere civili a mare fisse: moli, banchine, calate, pontili fissi, pali di ormeggio, frangiflutti civili e simili;
- Opere civili a mare mobili: pontili galleggianti, catenarie, anelli di ormeggio, golfari, corpi morti, segnalamenti marittimi diversi dai fanali portuali, boe segnaletiche.

Allianz S.p.A. si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo, che si presenti come necessario e ragionevole, sulle cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'Attività dichiarata. Il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire ad Allianz S.p.A. tutte le occorrenti e pertinenti indicazioni e informazioni.

Art. 2.2 – Precisazioni relative alle cose assicurate

Art. 2.2.1 – Terreno

Relativamente alla partita Terreno, sono indennizzati, a Primo rischio assoluto, i costi sostenuti per sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residui del Sinistro, bonificare e ripristinare le caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

Art. 2.2.2 – Spese, oneri e onorari rimborsabili

In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni" sono compresi i rimborsi degli oneri necessari alla ricostruzione o al ripristino delle cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti **entrati in vigore prima della data di stipulazione della copertura assicurativa** e precisamente:

- a) gli oneri di urbanizzazione e concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica;
- b) le spese di costruzione e ricostruzione antisismica;
- c) gli onorari di progettisti e consulenti sono rimborsati a Primo rischio assoluto, **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Questi oneri devono essere considerati nella determinazione delle Somme assicurate.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.2.3 – Cose particolari

In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", sono compresi i rimborsi delle spese sostenute per il riacquisto e il rifacimento di quanto definito "Cose particolari", se assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valori di carattere storico, artistico, scientifico o affettivo.

Art. 2.3 – Modalità di gestione dell'aumento delle Somme assicurate alla partita Merci

Le condizioni che seguono operano se sono espressamente indicate nella Scheda di Polizza.

Art. 2.3.1 – Assicurazione delle Merci in aumento temporaneo

La Somma assicurata alla partita Merci espressa a Valore intero indicata nella Scheda di Polizza, si intende aumentata per i periodi e per i valori indicati nella Scheda stessa.

Art. 2.3.2 – Assicurazione delle Merci in forma fluttuante in aumento al fisso (denunce anticipate)

Allianz S.p.A. si impegna ad assicurare mediante applicazioni periodiche, ulteriori Somme, fino all'importo del Massimo impegno fluttuante indicato nella Scheda di Polizza, in aumento alle indicate partite assicurate in forma fissa ed al tasso imponibile annuo pattuito per le medesime partite.

Per ciascun Periodo di assicurazione e per ciascuna partita indicata nella Scheda di Polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto sul Premio corrispondente all'applicazione del valore di Massimo impegno fluttuante, nella misura indicata nella Scheda di Polizza.

Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito da Allianz S.p.A. anche se il Premio, calcolato al termine di ciascun Periodo di assicurazione, risultasse inferiore.

Questa condizione è prestata con le seguenti modalità:

1. le denunce dovranno essere trasmesse ad Allianz S.p.A. mediante raccomandata, fax o altro mezzo equivalente con data certa. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia salvo sia indicata data posteriore;
2. la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se occorresse un nuovo Periodo di assicurazione in base a quanto previsto dall'articolo 11.3 "Rinnovo della copertura assicurativa";
3. la garanzia non è operante per Somme eccedenti il Massimo impegno fluttuante relativo a ciascuna partita indicata nella Scheda di Polizza;
4. il Premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione addizionando, partita per partita, le Somme assicurate per ciascun giorno ed applicando ai totali 1/360 del rispettivo tasso imponibile annuo;
5. la differenza tra il Premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il Premio di regolazione dovuto dal Contraente;
6. **tale Premio dovrà essere pagato entro 30 giorni da quando Allianz S.p.A. ha presentato al Contraente il relativo atto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, la copertura assicurativa riferita a questa condizione resterà sospesa ai sensi degli articoli 11.1a e 11.1b "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio".**

Art. 2.3.3 – Assicurazione delle Merci in forma fluttuante in aumento al fisso (denunce posticipate mensili)

Premesso che per mese solare si intende l'intervallo di tempo che intercorre dalle ore 0,00 del primo giorno di calendario di ciascun mese dell'anno e termine alle ore 24,00 dello stesso mese, Allianz S.p.A. si impegna ad assicurare mediante applicazioni mensili le Somme che il Contraente comunicherà secondo le modalità stabilite da questa condizione, fino all'importo del Massimo impegno fluttuante indicato nella Scheda di Polizza, in aumento alle indicate partite assicurate in forma fissa ed al tasso imponibile annuo pattuito per le medesime partite.

Per ciascun Periodo di assicurazione e per ciascuna partita indicata nella Scheda di Polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto sul Premio corrispondente all'applicazione del valore di Massimo impegno fluttuante, nella misura indicata nella Scheda di Polizza.

Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito da Allianz S.p.A. anche se il Premio, calcolato al termine di ciascun Periodo di assicurazione, risultasse inferiore.

Questa condizione è prestata con le seguenti modalità:

1. ciascun periodo mensile avrà inizio alle ore 0,00 del primo giorno di ogni mese solare e termine alle ore 24 dell'ultimo giorno di calendario dello stesso mese;
2. il Contraente o l'Assicurato trasmetteranno ad Allianz S.p.A., entro l'ultimo giorno di ciascun mese solare, le denunce del valore delle cose esistenti all'ultimo giorno del mese solare precedente e del valore medio delle esistenze giornaliere verificatesi in detto mese.
A tale scopo il Contraente o l'Assicurato si impegnano a tenere registrazioni contabili giornaliere dalle quali si possa rilevare l'esistenza delle cose durante il corso di questa condizione;
3. le denunce dovranno essere trasmesse ad Allianz S.p.A. mediante raccomandata, fax o altro mezzo equivalente con data certa. Ai fini del disposto di cui al successivo punto 5, in caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata, per i mesi successivi, l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se occorresse un nuovo Periodo di assicurazione in base a quanto previsto dall'articolo 11.3 "Rinnovo della copertura assicurativa";
4. questa condizione non opera per Somme eccedenti il Massimo impegno fluttuante relativo a ciascuna partita indicata nella Scheda di Polizza;
5. in caso di Sinistro, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 2 delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al medesimo e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del Sinistro stesso.
Qualora risulti che, al momento del Sinistro, il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva il valore assicurato così determinato, si farà luogo all'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate";

Condizioni di assicurazione

6. il Premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione addizionando, partita per partita, i valori medi delle esistenze giornaliere denunciate per ciascun mese o sua frazione applicando alla somma così determinata 1/12 del tasso imponibile annuo indicato nelle relative partite assicurate in forma fissa;
7. la differenza tra il Premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il Premio di regolazione dovuto dal Contraente;
8. **tale Premio dovrà essere pagato entro 30 giorni da quando Allianz S.p.A. ha presentato al Contraente il relativo atto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, la copertura assicurativa riferita a questa condizione resterà sospesa ai sensi degli articoli 11.1a e 11.1b "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio".**

Il Contraente o l'Assicurato dichiarano che il valore delle cose esistenti all'ultimo giorno del mese solare antecedente la data di decorrenza di questa assicurazione fluttuante è pari all'importo di ultima giacenza fluttuante indicato nell'apposito spazio in Scheda di Polizza.

Art. 2.3.4 – Assicurazione delle Merci in forma fluttuante in aumento al fisso (denunce posticipate trimestrali)

Premesso che per trimestre solare si intende l'intervallo di tempo che intercorre nei seguenti periodi dell'anno:

- I° trimestre dal 01/01 al 31/03;
- II° trimestre dal 01/04 al 30/06;
- III° trimestre dal 01/07 al 30/09;
- IV° trimestre dal 01/10 al 31/12;

Allianz S.p.A. si impegna ad assicurare mediante applicazioni trimestrali le Somme che il Contraente comunicherà secondo le modalità stabilite da questa condizione, fino all'importo del Massimo impegno fluttuante indicato nella Scheda di Polizza, in aumento alle partite assicurate in forma fissa ed al tasso imponibile annuo pattuito per le medesime partite. Per ciascun Periodo di assicurazione e per ciascuna partita indicata nella Scheda di Polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto sul Premio corrispondente all'applicazione del valore di Massimo impegno fluttuante, nella misura indicata nella Scheda di Polizza.

Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito da Allianz S.p.A. anche se il Premio, calcolato al termine di ciascun Periodo di assicurazione, risultasse inferiore.

Questa condizione è prestata con le seguenti modalità:

1. ciascun periodo trimestrale avrà inizio alle ore 0,00 del primo giorno di ogni trimestre solare e termine alle ore 24 dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento;
2. il Contraente o l'Assicurato trasmetteranno ad Allianz S.p.A., entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza trimestrale solare, le denunce del valore delle cose esistenti all'ultimo giorno del trimestre solare precedente e del rispettivo valore medio delle esistenze giornaliere verificatesi in detti mesi.
A tale scopo il Contraente o l'Assicurato si impegnano a tenere registrazioni contabili giornaliere dalle quali si possa rilevare l'esistenza delle cose durante il corso di questa condizione;
3. le denunce dovranno essere trasmesse ad Allianz S.p.A. mediante raccomandata, fax o altro mezzo equivalente con data certa. Ai fini del disposto di cui al successivo punto 5, in caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata, per i trimestri successivi, l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se occorresse un nuovo Periodo di assicurazione in base a quanto previsto dall'articolo 11.3 "Rinnovo della copertura assicurativa";
4. questa condizione non è operante per Somme eccedenti il Massimo impegno fluttuante relativo a ciascuna partita indicata nella Scheda di Polizza;
5. in caso di Sinistro, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 2 delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al medesimo e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del Sinistro stesso. Qualora risulti che, al momento del Sinistro, il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva il valore assicurato così determinato, si farà luogo all'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate";
6. il Premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione addizionando, partita per partita, i valori medi delle esistenze giornaliere denunciate per ciascun trimestre solare o sua frazione ed applicando alla somma così determinata 1/4 del tasso imponibile annuo indicato nelle relative partite assicurate in forma fissa;
7. la differenza tra il Premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il Premio di regolazione dovuto dal Contraente;
8. **tale Premio dovrà essere pagato entro 30 giorni da quando Allianz S.p.A. ha presentato al Contraente il relativo atto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, la copertura assicurativa riferita a questa condizione resterà sospesa ai sensi degli articoli 11.1a e 11.1b "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio".**

Il Contraente o l'Assicurato dichiarano che il valore delle cose esistenti all'ultimo giorno del trimestre solare antecedente la data di decorrenza di questa assicurazione fluttuante è pari all'importo di ultima giacenza fluttuante indicato nell'apposito spazio in Scheda di Polizza.

3 – GLI EVENTI ASSICURATI

In questo capitolo sono descritte le garanzie base della Sezione 1): "Danni ai beni".

Art. 3.1 – Sezione 1): Danni ai beni - Le garanzie base

Le garanzie riportate nei seguenti articoli sono sempre operanti.

Art. 3.1.1 – Sisma

Sono coperti i danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, **purché le cose assicurate**

Condizioni di assicurazione

si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo Sinistro.

Questa garanzia opera con lo Scoperto/la Franchigia e il Limite di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 3.1.2 – Alluvione, esondazione e inondazione

Sono coperti i danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, di reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. **Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.**

Questa garanzia opera con lo Scoperto/la Franchigia e il Limite di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 3.1.3 – Frana

Sono coperti i danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scosciamento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. **Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.**

Questa garanzia opera con lo Scoperto/la Franchigia e il Limite di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 3.2 – Danni conseguenti a eventi indennizzabili

Sono compresi:

- 1) i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, **se conseguenti ad eventi coperti nella copertura assicurativa che hanno colpito le cose assicurate oppure cose poste entro 50 metri da esse;**
- 2) i guasti causati per ordine dell'Autorità e da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

4 – LE GARANZIE OPZIONALI

In questo capitolo sono descritte le garanzie aggiuntive della Sezione 1): "Danni ai beni" e le garanzie base e aggiuntive della Sezione 2 "Danni da interruzione di attività".

Art. 4.1 – Sezione 1): Danni ai beni – Le garanzie aggiuntive

Le garanzie aggiuntive che seguono possono essere scelte dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo, e operano se sono espressamente indicate nella Scheda di Polizza.

Art. 4.1.1 – Spese straordinarie per la ripresa dell'attività

In caso di interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata causata da Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", Allianz S.p.A. indennizza le spese straordinarie documentate e necessariamente sostenute per la ripresa e il proseguimento dell'Attività stessa.

Questa garanzia opera per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate ed è limitata alle maggiori spese sostenute nel numero di mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro indicati nella Scheda di Polizza.

Sono comprese anche le spese non documentate e necessariamente ed effettivamente sostenute **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Questa garanzia opera a Primo rischio assoluto con la specifica Somma assicurata e l'eventuale Franchigia indicate nella Scheda di Polizza.

Art. 4.1.2 – Spese, oneri e onorari rimborsabili e cose presso terzi

In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni" sono compresi i rimborsi:

1. degli oneri **necessari alla ricostruzione o al ripristino delle cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore dopo la data di stipulazione della copertura assicurativa e precisamente:**
 - a) gli oneri di urbanizzazione e concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica;
 - b) le spese di costruzione e ricostruzione antisismica;
 - c) i maggiori onorari di progettisti e consulenti necessari per adeguare il fabbricato alle norme di costruzione e ricostruzione antisismica.

Questi oneri non devono essere considerati nella determinazione delle Somme assicurate e sono rimborsati a Primo rischio assoluto con la specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza;

2. delle spese sostenute, a parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 6.1 – "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie", per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro, nonché le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del Sinistro, **esclusi quelli "radioattivi"** (disciplinati dal D.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 come modificato dal D.lgs. n.23 del 20 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni).

Sono comprese, inoltre, se assicurate le partite "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" e/o "Merci", le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle

Condizioni di assicurazione

di montaggio e smontaggio) di cose non fisse assicurate, **nel caso in cui la loro rimozione è indispensabile** per eseguire le riparazioni delle cose assicurate danneggiate.

Questa prestazione non opera per la partita Terreno in quanto già compresa nel Costo di ripristino (vedere **Valore a nuovo**).

Queste spese sono rimborsate a Primo rischio assoluto **con le specifiche Somme assicurate indicate nella Scheda di Polizza e, se previsto, con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza per i rifiuti pericolosi** (disciplinati D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 come modificato dal D.lgs. n. 205 del 03 dicembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni);

3. delle spese e degli onorari del perito scelto e nominato in base all'articolo 9.4 "Procedura per la valutazione del danno" nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito.

Questi onorari sono rimborsati a Primo rischio assoluto **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**.

Sono compresi, inoltre, se assicurate le partite "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" e/o "Merci", il Macchinario e/o le Merci posti in fabbricati di terzi (diversi dall'Ubicazione) in deposito e/o in lavorazione e/o in esposizione anche presso fiere o mostre. **Queste cose:**

- possono essere poste anche nelle relative pertinenze e/o nelle aree pertinenziali dei fabbricati sopra indicati anche se all'aperto e/o sotto tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro). Le Merci poste all'aperto sono assicurate se non diversamente stabilito negli articoli "Cose non assicurate" delle singole garanzie e in ogni modo le cose all'aperto devono essere ideate e destinate a un uso all'aperto;
- devono trovarsi in ubicazioni poste entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- non devono essere poste in fabbricati e/o nelle relative pertinenze e aree pertinenziali di proprietà, occupati o sotto il controllo dell'Assicurato.

In caso di Sinistro, il valore di queste cose non è utilizzato per la determinazione delle Somme assicurate, ai fini dell'applicazione della Regola proporzionale stabilita all'articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate".

Questa garanzia opera con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 4.1.3 – Spese di demolizione, sgombero, decontaminazione e trasporto dei residui del Sinistro (estensione ai rifiuti radioattivi disciplinati dal D.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 come modificato dal D.lgs. n.23 del 20 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni)

A integrazione di quanto previsto dall'articolo 4.1.2 – "Spese, oneri e onorari rimborsabili e cose presso terzi", sono comprese le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro, dei rifiuti rientranti nella categoria "radioattivi" (disciplinati dal D.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 come modificato dal D.lgs. n.23 del 20 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del Sinistro.

Questa garanzia opera **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza. Questa garanzia non opera per la partita Terreno** in quanto già compresa nel Costo di ripristino.

Art. 4.1.4 – Perdita canoni di locazione (*Concedibile solo se assicurato il "Fabbricato"*)

Se il Fabbricato assicurato è colpito da Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", è compreso il rimborso del canone di locazione non percepibile per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Questa garanzia opera **per il tempo necessario al ripristino dei locali ma non oltre il limite di 12 mesi dall'evento** ed opera inoltre:

- per i locali occupati dall'Assicurato – in qualità di proprietario – per l'importo del canone presumibile;
- per l'Assicurato, in qualità di affittuario dei locali, per i canoni di locazione che è tenuto a corrispondere al proprietario.

Questa garanzia opera **con la specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza**.

Se al momento del Sinistro la Somma assicurata è inferiore all'ammontare complessivo del canone annuale relativo a tutti i locali affittati, l'Indennizzo è proporzionalmente ridotto, a sensi dell'articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate".

Art. 4.1.5 – Indennità aggiuntiva

In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", è corrisposta una Indennità aggiuntiva forfettaria, anche in eccedenza alle Somme assicurate per il "Fabbricato", gli "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" e le "Merci", quantificabile sull'Indennizzo dovuto in base alle condizioni di questo contratto.

Art. 4.1.6 - Opere di miglioria

Qualora, a causa di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose danneggiate in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'Indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.

L'Indennizzo determinato secondo le condizioni contrattuali, pertanto, verrà aumentato delle spese sostenute per opere di miglioria e/o diversa costruzione - **fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo, con il massimo della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza** - qualora sussista almeno una delle due seguenti condizioni:

- le opere di miglioria e/o diversa costruzione determinino un miglioramento nell'uso e rendimento economico delle cose danneggiate;
- le opere di miglioria e/o diversa costruzione siano imposte da norme e/o regolamenti emanati da pubbliche autorità.

Condizioni di assicurazione

Questa garanzia opera esclusivamente per Fabbricati e Macchinario in stato di utilizzo ed attività al momento del Sinistro.

L'assicurazione opera a Primo rischio assoluto.

Art. 4.2 – Sezione 2): Danni da interruzione di attività - Le garanzie base

Le garanzie che seguono possono essere scelte dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo, solo se sono state selezionate le garanzie base della Sezione 1): "Danni ai beni" e operano se sono espressamente indicate nella Scheda di Polizza.

Art. 4.2.1 – Indennità da interruzione di attività (*Concedibile solo in alternativa alla garanzia successiva "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione")*

In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", è corrisposto un importo giornaliero, a titolo di Indennità forfettaria, a rimborso dei costi fissi insopprimibili e della perdita di utile di esercizio a seguito di interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata. **L'Indennità è corrisposta per il tempo strettamente necessario al ripristino delle normali condizioni di operatività e comunque fino al numero massimo di giorni indicati nella Scheda di Polizza.**

Rientrano nella quota indennitaria giornaliera le spese straordinarie documentate, necessariamente e ragionevolmente sostenute, al fine di ridurre il periodo di inattività. Queste spese sono comprese fino al limite del risparmio ottenibile se il periodo di inattività si protrae per un tempo più lungo se le stesse non fossero sostenute.

Questa garanzia opera anche nel caso in cui il Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni" che ha determinato l'interruzione dell'Attività dichiarata non ha dato luogo ad Indennizzo diretto per applicazione di Franchigie o Scoperti.

Non sono considerati giorni di interruzione quelli durante i quali l'Attività dichiarata sarebbe stata in ogni modo sospesa anche se il Sinistro non si fosse verificato.

Questa garanzia decorre:

- **dal quarto giorno dalla data di accadimento del Sinistro se denunciato entro 3 giorni dall'accadimento stesso,**

oppure

- **dal quarto giorno dalla data in cui Allianz S.p.A. ne è venuta a conoscenza in caso di denuncia tardiva.**

La limitazione temporale non si applica alla quota di Indennità relativa alle spese straordinarie.

Per la determinazione dell'Indennità giornaliera, si deve fare riferimento al paragrafo "Determinazione dell'Indennità da interruzione di attività" dell'articolo 9.6 "Determinazione del danno".

Art. 4.2.2 – Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione (*Concedibile solo in alternativa alla garanzia precedente "Indennità da interruzione di attività")*

In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", sono indennizzate:

- la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita;
- le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita.

Questa garanzia opera anche se i danni alle cose assicurate, a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", non sono indennizzati per l'applicazione di uno Scoperto/Franchigia e/o perché le cose assicurate danneggiate sono in leasing e/o locazione.

Nel caso in cui l'Assicurato svolge nelle Ubicazioni assicurate attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno indennizzabile a termini di questa garanzia è effettuata non solo in riferimento all'Ubicazione interessata dall'evento dannoso ma anche tenendo conto delle altre Ubicazioni assicurate che, in virtù del predetto legame di interdipendenza, hanno risentito degli effetti di tale evento dannoso.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di questa garanzia sono altresì rimborsati, a Primo rischio assoluto **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza:**

- gli onorari dovuti alla Società di revisione per il lavoro svolto, per produrre dettagli attinenti alla contabilità, prove e ogni altro elemento che l'Assicurato è tenuto a consegnare ad Allianz S.p.A. a termini di questa garanzia e di certificare che questi dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'Attività dichiarata;
- gli onorari del perito scelto e nominato in base all'articolo 9.4 "Procedura per la valutazione del danno" nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito.

I costi per il personale sono compresi **se non sono già indennizzabili nella Sezione 1): "Danni ai beni" e se l'Assicurato non è ricorso alla Cassa integrazioni guadagni.**

Per la determinazione della Somma assicurata, si deve fare riferimento alla tabella per la determinazione della Somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione presente nella Scheda di Polizza.

Questa garanzia opera **con la Franchigia pari alla Somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione diviso il numero dei giorni lavorativi annui dell'impresa indicato nella Scheda di Polizza, moltiplicato per il numero di giorni pattuiti ai fini del calcolo della detrazione indicato nella Scheda di Polizza.**

Art. 4.3 – Sezione 2): Danni da interruzione di attività - Le garanzie aggiuntive

Le garanzie aggiuntive che seguono possono essere scelte dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo, e operano se sono espressamente indicate nella Scheda di Polizza.

Art. 4.3.1 – Estensione di garanzia riserve di magazzino (*Concedibile solo se è selezionata la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione")*

Condizioni di assicurazione

Per la determinazione del danno si tiene conto di una eventuale posticipazione della caduta del volume d'affari conseguita tramite l'utilizzo temporaneo delle riserve dei prodotti finiti esistenti al momento del Sinistro.

Questa opera se:

- le scorte sono esaurite al solo fine di evitare o diminuire la perdita durante il Periodo di Indennizzo;
- le scorte consumate non possono essere riprodotte prima del termine del Periodo di Indennizzo;
- la scarsità di scorte dopo il termine del Periodo di Indennizzo provoca ulteriori perdite all'Assicurato.

Art. 4.3.2 – Estensione di garanzia interdipendenza tra aziende collegate e assicurate (*Concedibile solo se è selezionata la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione"*)

Se uno degli stabilimenti delle imprese collegate all'Assicurato e coperte da questa copertura assicurativa, a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", subisce un danno, sono indennizzate le eventuali perdite che possono derivare all'Assicurato dalla conseguente interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata.

Questa garanzia opera **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**.

Art. 4.3.3 – Estensione di garanzia ai servizi di società di distribuzione (*Concedibile solo se è selezionata la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione"*)

Se un Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", causa la mancata erogazione da parte della società di distribuzione di energia elettrica, acqua, gas che a sua volta determina una interruzione o riduzione dell'attività, sono indennizzate le eventuali perdite che possono derivare all'Assicurato dalla conseguente interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata.

Questa garanzia opera **entro il periodo di tempo e con il Limite di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza**.

Art. 4.3.4 – Estensione di garanzia all'impedimento di accesso (*Concedibile solo se è selezionata la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione"*)

Se una proprietà non occupata o sotto il controllo dell'Assicurato, posta entro 1000 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale dell'Ubicazione, a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", subisce un danno che causa l'impossibilità di accesso all'Ubicazione stessa, anche per ordine delle Autorità, sono indennizzate le eventuali perdite che possono derivare all'Assicurato dalla conseguente interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata.

Questa garanzia opera **entro il periodo di tempo e con il Limite di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza**.

Art. 4.3.5 – Estensione di garanzia imposizione di Autorità (*Concedibile solo se è selezionata la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione"*)

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.2.2 - "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione", sono indennizzate anche le perdite effettive derivanti dall'inattività e/o dall'impossibilità di iniziare i lavori di ricostruzione e/o riparazione, in seguito al divieto imposto dall'Autorità, in conseguenza del verificarsi di un Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni" che ha colpito le cose assicurate.

Questa garanzia opera **entro il periodo di tempo e con il Limite di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza**.

5 – CHE COSA NON E' ASSICURATO

Art. 5.1 – Cose non assicurate

In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non opera:

a) per i danni subiti da:

- alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere, tranne quanto indicato alla voce Merci dell'articolo 2.1 "Cose assicurate";
- aeromobili, Imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione), tranne quanto indicato alla voce Merci dell'articolo 2.1 "Cose assicurate";
- Apparecchiature elettroniche se assicurate con specifica copertura assicurativa;
- cose in leasing, tranne quando è espressamente indicata nella Scheda di Polizza l'estensione di cui all'articolo 7.4 "Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (cose in leasing)";
- Merci e/o Macchinario e/o Imbarcazioni caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurati con specifica copertura assicurativa trasporti;
- animali vivi, tranne quanto indicato alla voce Merci dell'articolo 2.1 "Cose assicurate";
- beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione e le cose in essi contenute;
- satelliti, navicelle spaziali e affini tranne quanto indicato alla voce "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" dell'articolo 2.1 "Cose assicurate";
- linee aeree di distribuzione e trasmissione che si trovano al di fuori dell'Ubicazione assicurata tranne quanto indicato alla voce "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" dell'articolo 2.1 "Cose assicurate".

Art. 5.2 – Cose non assicurate nella garanzia "Alluvione, esondazione e inondazione"

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 3.1.2 "Alluvione, esondazione e inondazione", la copertura assicurativa non opera per i danni subiti:

- a) dalle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento oppure a 30 cm per quelle poste in piani interrati o seminterrati, tranne quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets. Questa esclusione non si applica se le Merci sono poste sul piano di calpestio a solo scopo espositivo;

Condizioni di assicurazione

- b) dalle Merci e/o dalle Imbarcazioni poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi o poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro).

Art. 5.3 – Cose non assicurate nella garanzia "Frana"

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 3.1.3 "Frana", la copertura assicurativa non opera per i danni subiti dalle Merci e/o dalle Imbarcazioni poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi o poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro).

6 – LIMITI DI COPERTURA

In questo capitolo sono descritti i limiti di copertura riferiti a tutte le garanzie e specifici delle singole garanzie.

Art. 6.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie

In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non opera:

a) **per i danni causati da:**

- valanghe, slavine;
- bradisismo, subsidenza;
- penetrazione di acqua marina, onda anomala;
- eruzioni vulcaniche;

b) **per i danni che sono:**

- conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, Terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono escluse, inoltre, le spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare i residui del Sinistro.

Art. 6.2 – Limiti di copertura della garanzia "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività"

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 4.1.1 "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività" la copertura non opera per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'Attività dichiarata e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore per eventi diversi da quelli indennizzabili a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni";
- c) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti distrutti o danneggiati;
- d) cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

Art. 6.3 – Limiti di copertura della garanzia "Indennità aggiuntiva"

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 4.1.5 "Indennità aggiuntiva", l'indennità aggiuntiva non è corrisposta sui Sinistri indennizzabili a termini delle garanzie di cui agli articoli:

- 4.1.1 "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività";
- 4.1.4 "Perdita canoni di locazione";
- 4.2.1 "Indennità da interruzione di attività";
- 4.2.2 "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione" e tutte le estensioni di garanzia di cui all'articolo 4.3 "Sezione 2: Danni da interruzione di attività – Le garanzie aggiuntive".

Art. 6.4 – Limiti di copertura della garanzia "Indennità da interruzione di attività"

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 4.2.1 "Indennità da interruzione di attività", l'Indennità da interruzione di attività non è corrisposta sui Sinistri indennizzabili a termini della garanzia di cui all'articolo 4.1.1 "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività".

La copertura non opera, inoltre, per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da:

- a) dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- b) dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- c) tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- d) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e/o di reperimento di beni e servizi necessari all'Attività dichiarata imputabili a cause esterne e/o a eventi eccezionali e/o a causa di forza maggiore per eventi diversi da quelli indennizzabili a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", come ad esempio, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, maremoto, eruzione vulcanica, mareggiate, uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, tornado, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra;
- e) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- f) revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- g) cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

Condizioni di assicurazione

L'operatività della copertura cessa al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- h) fallimento o ammissione dell'impresa assicurata ad una procedura concorsuale;
- i) messa in liquidazione o cessazione dell'impresa assicurata;
- j) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'impresa assicurata.

Art. 6.5 – Limiti di copertura della garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione"

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 4.2.2 "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione", l'Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione non opera per le perdite e le spese:

a) conseguenti a Sinistri causati da o dovuti a:

- deterioramento delle Merci causato da o dovuto a mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata o anormale produzione o distribuzione di sostanze per la conservazione delle Merci, mancata o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- danni materiali direttamente causati da qualunque evento accidentale - compresi i danni dovuti a correnti, scariche, sovratensioni e altri fenomeni elettrici - a computers, macchine elettroniche per ufficio e apparecchi audiovisivi;
- danni materiali direttamente causati a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro) e quanto in essi contenuto, da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve;
- guasti meccanici;

b) conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e/o di reperimento di beni e servizi necessari all'Attività dichiarata imputabili a cause esterne e/o a eventi eccezionali e/o a causa di forza maggiore per eventi diversi da quelli indennizzabili a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", come ad esempio, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, maremoto, eruzione vulcanica, mareggiate, uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, tornado, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

L'operatività della copertura cessa al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- fallimento o ammissione dell'impresa assicurata ad una procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell'impresa assicurata;
- cessione o alienazione, parziale o totale, dell'impresa assicurata.

Allianz S.p.A. non risponde inoltre di danni causati dal deprezzamento di Merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati non danneggiati da un Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni".

7 – OPERATIVITA' DELLA COPERTURA

Art. 7.1 – Forma della copertura assicurativa - Criteri per la determinazione delle Somme assicurate

La copertura assicurativa opera per:

- il "Fabbricato", gli "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali", le "Merci in aumento temporaneo", la "Diga foranea", le "Imbarcazioni" e le "Opere civili a mare" a Valore intero, se non diversamente indicato nelle singole garanzie;
- le "Merci", a scelta del Contraente, in una delle seguenti forme indicate nella Scheda di Polizza a:
 - Valore intero, se non diversamente indicato nelle singole garanzie;
 - oppure
 - Primo rischio assoluto;
- Il "Terreno" e le "Cose particolari" a Primo rischio assoluto.

Per il "Fabbricato", gli "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali", la "Diga foranea" e le "Opere civili a mare" opera, inoltre, il Valore a nuovo, se non diversamente indicato nell'articolo 9.6 "Determinazione del danno" mentre per le "Merci" opera il Costo commerciale per le attività commerciali e il Costo industriale per le attività di lavorazione e trasformazione delle Merci.

Se nella Scheda di Polizza è espressamente indicata la condizione "Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price)", le Merci a magazzino già vendute sono assicurate al prezzo di vendita concordato con il massimo del loro valore di mercato.

Art. 7.2 – Colpa grave

A parziale deroga dell'articolo 6.1 "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie", lettera b1), la copertura assicurativa opera anche per i danni causati da:

Condizioni di assicurazione

- colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 7.3 - Modalità di aggiornamento della Somma assicurata per la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione"

In caso di rinnovo della copertura assicurativa in forza di quanto previsto dall'art. 11.3 "Rinnovo della copertura assicurativa" il Contraente o l'Assicurato devono comunicare ad Allianz S.p.A., entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario dell'impresa assicurata, il Margine di contribuzione dell'esercizio appena trascorso e la nuova Somma assicurata, che non deve comunque essere inferiore al Margine di contribuzione.

1. Aggiornamento della Somma assicurata
Ricevuto quanto sopra, **se la differenza tra la nuova Somma assicurata e la precedente è, in eccesso o in difetto, è fino al 30%**, Allianz S.p.A. emette un atto di aggiornamento, eventualmente anche mediante sostituzione del contratto, dove riporta:
 - a) la nuova Somma assicurata **che opera dalle ore 24 della data di ricevimento della relativa comunicazione;**
 - b) l'ammontare del Premio anticipato per il Periodo di assicurazione futuro in base a quanto previsto dall'articolo 11.3 "Rinnovo della copertura assicurativa", calcolato sulla base della nuova Somma assicurata;
 - c) l'eventuale importo di conguaglio del Premio in aumento per il Periodo di assicurazione in corso, **intendendosi per tale il periodo che decorre dalle ore 24 della data di ricevimento della relativa comunicazione**, calcolato sulla differenza tra la nuova Somma assicurata e la precedente e applicando il tasso imponibile relativo alla garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione", aumentato dell'imposta vigente al momento del pagamento.

L'atto di aggiornamento è valido fino alla nuova successiva comunicazione scritta da parte del Contraente o dell'Assicurato.

La copertura di eventuali variazioni della Somma assicurata superiori al 30%, in eccesso o in difetto, è oggetto di specifica pattuizione.

2. Regolazione del Premio per il Periodo di assicurazione trascorso
Allianz S.p.A. emette un atto di regolazione del Premio dove riporta l'eventuale importo di conguaglio per il Periodo di assicurazione trascorso, calcolato sulla differenza tra la nuova Somma assicurata e la precedente. Se in questo periodo sono state fatte variazioni della Somma assicurata, viene emesso un atto di regolazione separato per ciascuna delle Somme, calcolato sulla relativa durata di competenza. Il tasso imponibile applicato è quello relativo alla garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione", aumentato dell'imposta vigente al momento del pagamento.

Con riferimento all' articolo 9.12 "Limite massimo di Indennizzo", la massima differenza in eccesso considerata ai fini del calcolo del conguaglio è del 30% rispetto alla Somma o alle Somme assicurate precedenti.

Se il Contraente non paga gli eventuali Premi di conguaglio entro 30 giorni dalla data di presentazione degli atti, la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione" è sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In caso di differenza in difetto tra la nuova Somma assicurata e la precedente, non viene versato alcun rimborso di Premio al Contraente.

Se il Contraente o l'Assicurato non comunicano il Margine di contribuzione, Allianz S.p.A. può, fino al 60° giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dalla garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione" con preavviso di 30 giorni. In questo caso Allianz S.p.A., entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa alla garanzia interessata da recesso per il Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.

In caso di Sinistro avvenuto durante il Periodo di assicurazione, la Somma da dichiarare ai fini della regolazione del Premio non deve tenere conto della riduzione del Margine di contribuzione imputabile al Sinistro.

Art. 7.4 – Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (cose in leasing) (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)

A parziale deroga dell'articolo 5.1 "Cose non assicurate" sono ricomprese tra le cose assicurate le cose in leasing, oggetto di locazione finanziaria.

Resta fermo quanto previsto agli articoli 9.6 "Determinazione del danno" e 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate".

Art. 7.5 – Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price) (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)

In caso di Sinistro indennizzabile che ha colpito le Merci assicurate **(escluse quelle di terzi)** vendute in attesa di consegna e presenti nell'Ubicazione, Allianz S.p.A. **indennizza le Merci stesse in base al prezzo di vendita concordato, deducendo costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.**

Se il prezzo di vendita concordato supera il corrispondente valore di mercato si applica quest'ultimo.

Questa condizione opera se:

- le Merci danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- l'avvenuta vendita è comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

Questa condizione non opera se sono espressamente indicate le garanzie "Indennità da interruzione di attività" o "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione" o comunque se opera qualsiasi altra specifica copertura assicurativa danni da interruzione di attività.

Condizioni di assicurazione

Art. 7.6 - Assicurazione con dichiarazione di valore (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)

1. Il Contraente dichiara che le Somme assicurate relative ai beni indicati nella Scheda di Polizza rappresentano esclusivamente il valore della totalità di "Fabbricato" e/o "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali", intendendosi per tali le cose così come definite nell'elaborato di stima corrispondente alla valutazione effettuata, con i criteri stabiliti dall'articolo 9.6 "Determinazione del danno", della quale viene data copia dal Contraente ad Allianz S.p.A. con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali ed i successivi aggiornamenti debbono esporre, oltre all'elenco dettagliato delle cose oggetto di detta stima, i valori globali da assicurare per ciascuna delle partite indicate nella Scheda di Polizza.

2. **Per espressa dichiarazione tra le Parti detta valutazione non è considerata "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 comma 2, del codice civile** e, in caso di Sinistro, si procederà di conseguenza all'Indennizzo del danno secondo le condizioni previste da questa copertura assicurativa con la sola deroga esplicitamente regolata da questa condizione, del disposto di cui al citato articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate".
3. **In caso di rinnovo della copertura assicurativa in forza di quanto previsto dall'art. 11.3 "Rinnovo della copertura assicurativa" il Contraente è tenuto ad inviare ad Allianz S.p.A., ovvero all'Agenzia cui è assegnata la Polizza, al termine di ciascun Periodo di assicurazione, e quindi anche alla scadenza della Polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore di cui al punto 1) nei 60 giorni immediatamente successivi a dette scadenze, entro e non oltre 30 giorni dalla data della sua effettuazione.**
4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle Somme assicurate alle partite sopra indicate che intervengano nel corso del Periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori Somme:
 - a) risultanti da rivalutazioni delle cose preesistenti, oggetto del rapporto di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
 - b) derivanti da introduzione di nuove cose ascrivibili alle sopra indicate partite, **purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, il 30% di ciascuna partita**, in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora, invece, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite stesse, in caso di Sinistro, saranno assoggettate alla Regola proporzionale di cui all'articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate" in ragione della parte, determinata in base alle stime peritali, eccedente detta percentuale, ferma l'inapplicabilità, per le partite oggetto di questa condizione, di eventuali ulteriori deroghe al citato articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate".

Relativamente a dette partite, in conseguenza di quanto sopra, il limite massimo di Indennizzo non potrà in alcun caso eccedere le Somme sopra indicate maggiorate del 30%, fermo in ogni caso quanto stabilito dall'articolo 9.12 "Limite massimo di Indennizzo".

Ai soli fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori Somme:

- I. imputabili all'introduzione di cose che siano state separatamente assicurate con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, le stesse verranno conglobate nelle rispettive partite oggetto di questa condizione;
 - II. relative all'introduzione di cose non ascrivibili alle partite elencate al punto 1).
5. In caso di rinnovo della copertura assicurativa in forza di quanto previsto dall'art. 11.3 "Rinnovo della copertura assicurativa" alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione Allianz S.p.A. provvederà all'emissione di apposito atto per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente, come previsto al punto 3), che dovrà comprendere anche tutte le cose introdotte a nuovo.

Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati, l'assicurazione per l'eccedenza di detta percentuale, relativa al successivo Periodo di assicurazione in base a quanto previsto dall'articolo 11.3 "Rinnovo della copertura assicurativa", sarà condizionata a specifica pattuizione tra le Parti.

6. Allianz S.p.A. provvederà anche all'emissione di apposito atto per la regolazione del Periodo di assicurazione trascorso, relativamente ai soli aumenti di cui al punto 4) commi a) e b) nel limite complessivo percentuale garantito ai sensi di questa condizione, per il quale il Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, un Premio stabilito nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero periodo trascorso.
7. Questa condizione ha durata pari a quella della Polizza, ma ciascuna delle Parti può recedere dalla stessa ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata **con avviso di ricevimento o PEC (posta elettronica certificata) almeno 30 giorni prima della citata scadenza.**
In caso di recesso gli accordi e gli impegni stabiliti da questa condizione saranno considerati decaduti a decorrere dalla data di scadenza del Periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del Premio per il periodo trascorso.
8. **Qualora in caso di rinnovo della copertura assicurativa in forza di quanto previsto dall'art. 11.3 "Rinnovo della copertura assicurativa" il Contraente non ottemperasse all'obbligo di presentazione del rapporto di aggiornamento, nei termini convenuti al punto 3), questa condizione non opera più e Allianz S.p.A. emetterà atto di regolazione del Premio, relativo al periodo trascorso e con le modalità di cui al punto 6), in base alle Somme assicurate risultanti per effetto dell'ultimo aggiornamento maggiorate, partita per partita, del 30%.**
9. **I Premi dovuti a termini di questa condizione dovranno essere pagati entro 60 giorni dalla data di emissione dell'apposito atto. Se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, la copertura**

Condizioni di assicurazione

assicurativa riferita a questa condizione resterà sospesa ai sensi degli articoli 11.1a e 11.1b "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio".

Resta stabilito tra le Parti che, in caso di differenza in difetto tra le nuove Somme assicurate e le precedenti, non si darà luogo ad alcun rimborso di Premio al Contraente.

Art. 7.7 - Modalità di aggiornamento delle Somme assicurate (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)

Premesso che il Contraente ha inteso attribuire, alla/e partita/e indicate nella Scheda di Polizza il giusto valore di quanto forma oggetto delle singole partite stesse e considerato che potrebbero verificarsi temporanee ed involontarie omissioni e/o ritardi sia nell'aggiornamento dei valori sia per nuove immissioni di cose ascrivibili a dette partite, Allianz S.p.A. si impegna, relativamente a ciascuna di tali partite, a garantire detti maggiori valori fino alla concorrenza di una Somma pari alla percentuale indicata in Scheda di Polizza in aumento ai valori assicurati.

Pertanto, in caso di Sinistro, il disposto di cui all'articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate", troverà applicazione solamente per quelle partite, ciascuna presa separatamente, non assicurate secondo il criterio di questa condizione.

Per le partite per cui è operante questa condizione, invece, **se dalle stime fatte secondo i criteri di cui all'articolo 9.6 "Determinazione del danno" risulta che i valori di una o più di dette partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le Somme rispettivamente assicurate aumentate della percentuale sopra stabilita, Allianz S.p.A. risponde del danno in proporzione del rapporto fra la Somma assicurata così maggiorata ed il valore effettivo al momento del Sinistro.**

Ai fini di questa condizione **il Contraente o l'Assicurato si impegnano, per le partite oggetto di questa condizione, a comunicare all'Agenzia cui è assegnata la Polizza oppure ad Allianz S.p.A., entro i 30 giorni immediatamente successivi al termine di ogni Periodo di assicurazione in caso di rinnovo della copertura assicurativa in forza di quanto previsto dall'art. 11.3 "Rinnovo della copertura assicurativa", i valori in aumento alle Somme espressamente indicate nella Scheda di Polizza, ovvero l'assenza di aumenti delle stesse.**

Il Contraente si impegna altresì a pagare per l'annualità trascorsa, su presentazione di apposito atto di regolazione, il Premio dovuto per eventuali valori in aumento - nel limite garantito ai sensi di questa condizione - nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero anno.

In caso di Sinistro occorso durante l'annualità, i valori da dichiarare ai fini della regolazione del Premio non dovranno tener conto delle perdite imputabili al Sinistro stesso.

In caso invece di mancata comunicazione nei termini sopra previsti, il Contraente sarà obbligato a pagare per il Periodo di assicurazione trascorso, sempre su presentazione di apposito atto di regolazione, un Premio uguale a quello dovuto per un aumento dei valori pari alla percentuale massima stabilita da questa condizione, nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero anno.

In ogni caso, comunque, **salvo diversa dichiarazione del Contraente**, i valori in aumento, sommati agli importi assicurati risultanti dalle singole partite indicate nella Scheda di Polizza oggetto di questa condizione, costituiranno, a loro volta, in caso di rinnovo della copertura assicurativa in forza di quanto previsto dall'art. 11.3 "Rinnovo della copertura assicurativa", le nuove Somme assicurate in base alle quali Allianz S.p.A. provvederà all'emissione di apposito atto per l'aggiornamento delle stesse e del relativo Premio.

Qualora, tuttavia, i valori in aumento dichiarati risultassero, per una o più partite prese separatamente, eccedenti l'importo calcolato sulla base della percentuale sopra definita, l'assicurazione per detta eccedenza sarà condizionata a specifica pattuizione tra le Parti.

In caso di mancato pagamento di detti Premi entro 15 giorni dalla data di presentazione dei relativi atti, la copertura assicurativa riferita a questa condizione resterà sospesa ai sensi degli articoli 11.1a e 11.1b "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio".

8 – VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Art. 8.1 – Validità territoriale

Le cose assicurate devono essere ubicate nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

9 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questo capitolo sono descritti:

- gli obblighi e le attività a carico delle Parti quando si verifica un Sinistro, al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa;
- le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro;
- le modalità di determinazione dei danni;
- i tempi di adempimento o liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 9.1 – Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per loro conto devono:

- a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Allianz S.p.A. secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
- b) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti gli interventi ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata;

Condizioni di assicurazione

c) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o ad Allianz S.p.A., entro 15 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 codice civile.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato devono inoltre:

- conservare e custodire tracce, indizi e residui del Sinistro fino a liquidazione del danno, oppure fino a diversa comunicazione di Allianz S.p.A. prima della liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o Indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose assicurate colpite dal Sinistro;
- mettere a disposizione di Allianz S.p.A. i locali, registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci e/o alle Imbarcazioni e/o in caso di operatività delle garanzie di cui alla Sezione 2 "Danni da interruzione di attività", deve mettere a disposizione di Allianz S.p.A. la documentazione contabile di magazzino (anche relativa alla movimentazione dello stesso, nei casi in cui è previsto l'obbligo di tale documentazione, secondo le norme vigenti), del rimessaggio e/o dell'ormeggio delle Imbarcazioni e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci e/o alle Imbarcazioni colpite da Sinistro, finite e/o in corso di lavorazione;
- denunciare ai debitori o esperire, qualora ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).
- per la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione", fornire a proprie spese ad Allianz S.p.A., entro 30 giorni dalla fine del Periodo di Indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite.

Art. 9.2a – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori (*Valido se il Contraente rientra tra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e d-bis) di cui al D.Lgs. 206/2005*)

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono **avvisare** tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, **il Contraente o l'Assicurato possono chiedere l'intero Indennizzo a uno solo degli assicuratori**, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto. In caso di richiesta ad Allianz S.p.A., la stessa provvede al pagamento dell'Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni di questa copertura assicurativa, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie**.

Art. 9.2b – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori (*Valido se il Contraente non rientra tra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e d-bis) di cui al D.Lgs. 206/2005*)

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono **avvisare** tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, **il Contraente o l'Assicurato devono chiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato**.

Se la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - supera l'ammontare del danno, **Allianz S.p.A. è tenuta a pagare solo la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori**.

Art. 9.3 – Servizio di pronto intervento

Se non ha richiesto la prestazione di cui all'articolo 9.9 "Acconto per gestire le prime emergenze", il Contraente o l'Assicurato hanno la facoltà di attivare, **in caso di Sinistro in cui sono state coinvolte le cose assicurate**, l'erogazione - da parte di una società specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza e risanamento delle cose assicurate danneggiate dal Sinistro.

A fronte di un evento indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", i servizi di messa in sicurezza e risanamento sono attivabili utilizzando il numero verde di Allianz S.p.A.

800/686868

attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, tramite il quale si viene messi direttamente in contatto con la società specializzata. Il personale inviato dalla società specializzata provvede a identificare e coordinare, con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, tutte le azioni necessarie a limitare l'entità del danno per consentire una più rapida ripresa dell'attività, quali ad esempio: salvataggio mediante deumidificazione, salvataggio mediante "stop corrosion", salvataggio mediante decontaminazione chimica, utilizzo di gruppo elettrogeno. La società specializzata provvede, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risanamento delle cose assicurate.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della copertura assicurativa, i costi sostenuti dall'Assicurato sono rimborsati da Allianz S.p.A. in conformità alle condizioni del contratto.

In caso di Sinistro non indennizzabile a termini della copertura assicurativa, l'Assicurato può comunque, a sue spese, avvalersi della società specializzata. **Resta a carico di Allianz S.p.A. i soli costi relativi al diritto di chiamata della società specializzata.**

A termini dell'art. 1914 codice civile, le spese sostenute dall'Assicurato ai soli fini di salvataggio, sono rimborsate da Allianz S.p.A.

Art. 9.4 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente da Allianz S.p.A., o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui scelta.

Condizioni di assicurazione

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando un proprio perito da nominare con apposito atto.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che possono intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non sono concordi, le Parti devono procedere di comune accordo alla nomina di un terzo perito, da nominare con apposito atto. Se manca l'accordo tra le Parti sulla nomina del terzo perito, la nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono ripartiti a metà.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Art. 9.5 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze di aggravamento del rischio non comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 9.1 "Obblighi";
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 7.1 "Forma della copertura assicurativa - Criteri per la determinazione delle Somme assicurate", il valore delle cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 9.6 "Determinazione del danno".

I risultati delle operazioni peritali ottenuti dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate in doppia copia, una per ciascuna parte.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 9.6 – Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di questa copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano all'atto del Sinistro e fermo quanto previsto dal successivo articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate", della copertura assicurativa, con i criteri di seguito indicati.

Fabbricato, Diga foranea e Opere civili fisse e mobili a mare:

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Eraio;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'Indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso. **Il pagamento del supplemento di Indennità è subordinato all'effettiva ricostruzione ed avverrà ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di Indennità dovuto. Il pagamento del supplemento di Indennità avviene in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dal Contraente o dall'Assicurato solo se:**

- l'inizio dei lavori avviene entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata impossibilità oggettiva non imputabile all'Assicurato come, ad esempio, a seguito di ordinanza dell'Autorità pubblica;
- i lavori sono ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data, salvo comprovata impossibilità oggettiva non imputabile all'Assicurato come, ad esempio, a seguito di ordinanza dell'Autorità pubblica.

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, se non deriva alcun aggravio per Allianz S.p.A.

Fermo quanto previsto dal successivo articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate", **se le Somme assicurate nella Scheda di Polizza sono:**

- superiori o uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;
- inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza necessaria per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di Indennità è nullo.

In caso di coesistenza di più coperture assicurative agli effetti della determinazione del supplemento di Indennità si tiene conto della somma complessivamente assicurata dalle coperture assicurative stesse.

Si conviene inoltre che:

- se il "Fabbricato" è costruito in tutto o in parte con materiali di utilizzo non comune, la stima del suo valore viene effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'utilizzo di equivalenti materiali di uso corrente;

Condizioni di assicurazione

- l'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non può superare il costo di rimpiazzo della singola cosa con altra nuova, uguale o equivalente, se la copertura assicurativa è prestata al Valore a nuovo oppure, negli altri casi, il Valore allo stato d'uso.

Macchinario (tranne Beni ed effetti personali, Valori e Preziosi, Cose particolari, Cose pregiate aventi anche valore artistico):

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Eraio;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'Indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso. **Il pagamento del supplemento di Indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avverrà, in un'unica soluzione, purché questo sia documentato, ed avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

Fermo quanto previsto dal successivo articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate", **se le Somme assicurate nella Scheda di Polizza sono:**

- **superiori o uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;**
- **inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza necessaria per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
- **uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di Indennità è nullo.**

In caso di coesistenza di più coperture assicurative agli effetti della determinazione del supplemento di Indennità si tiene conto della somma complessivamente assicurata dalle coperture assicurative stesse.

Si conviene inoltre che per i veicoli iscritti al P.R.A. e per i droni la copertura è prestata al Valore allo stato d'uso.

Terreno

Si determina l'importo necessario a sostenere i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

Il pagamento del suddetto importo è subordinato all'effettiva sistemazione ed avverrà ogni 6 mesi e fino a concorrenza dell'importo dovuto. Il pagamento avviene in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dal Contraente o dall'Assicurato solo se:

- **l'inizio dei lavori avviene entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata impossibilità oggettiva non imputabile all'Assicurato come, ad esempio, a seguito di ordinanza dell'Autorità pubblica;**
- **i lavori sono ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data.**

Merci

Si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale o il Costo industriale delle cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

Se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi.

Se indicato nella Scheda di Polizza, ai fini di questa copertura assicurativa, le Merci sono assicurate a Primo Rischio Assoluto.

Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli, ciclomotori e Imbarcazioni dei clienti:

- se viene esperita l'azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell'Assicurato, **questa copertura assicurativa opera fino alla concorrenza della Somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'art. 1910 codice civile, se il danno è indennizzabile a termini di questa copertura assicurativa;**
- **l'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non può superare il Valore allo stato d'uso.**

Imbarcazioni

Si stima, al momento del Sinistro, il valore commerciale di ogni singola unità ovvero la somma che sarebbe necessaria all'acquisto di una unità simile, ovvero equivalente a quella assicurata per età, caratteristiche, prestazioni e rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all'esercizio dell'attività professionale.

L'ammontare del danno si determina considerando il valore commerciale dell'unità al momento del Sinistro quale Limite massimo di Indennizzo per **perdita totale**. Si ha perdita totale quando, a seguito di qualsiasi avvenimento compreso in garanzia, è perduto il corpo dell'Imbarcazione e con esso tutti le cose assicurate esistenti a bordo nel medesimo Sinistro. L'Assicurato può esigere l'Indennizzo di perdita totale anche in caso di perdita totale costruttiva, e in tal caso viene dedotto dall'Indennizzo il valore del relitto e delle altre cose assicurate non danneggiate. Si ha **perdita totale costruttiva** quando, in conseguenza di un unico Sinistro, l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'Imbarcazione raggiunge il valore commerciale dell'unità stessa al momento del Sinistro.

In caso di **danno parziale** sono indennizzate solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse, mentre in caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati rimane a carico dell'Assicurato la differenza tra il Valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti.

Beni ed effetti personali, Cose pregiate aventi anche valore artistico, Preziosi

Condizioni di assicurazione

Si stima il Valore allo stato d'uso delle cose colpite dal Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

L'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non può superare il Valore allo stato d'uso.

Quando le cose assicurate hanno un valore storico/artistico, si stima **il valore che le cose avevano al momento del Sinistro sul luogo del Sinistro, di seguito Valore commerciale, avendo a riferimento ogni autorevole attestazione di settore, come ad esempio stime di esperti di comprovata professionalità, pubblicazioni di settore accreditate, quotazioni di rilevanti case d'asta, senza tenere conto del deprezzamento o di ogni altra circostanza concomitante.**

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di questa copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, per ciascuna cosa, al momento e sul luogo del Sinistro e, fermo quanto disposto dall'articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate", con i criteri di seguito riportati:

- a) in caso di distruzione o di perdita totale, Allianz S.p.A. riconosce una somma pari al Valore commerciale;
- b) in caso di danneggiamento, Allianz S.p.A. riconosce il solo costo di restauro o ripristino, previo accordo e con il consenso di Allianz S.p.A., **escluso qualsiasi deprezzamento della cosa danneggiata**, intendendosi per tale la differenza tra il Valore commerciale che la cosa danneggiata aveva al momento e nel luogo del Sinistro ed il Valore commerciale della stessa, nel medesimo luogo, dopo e conseguentemente al Sinistro.

Se la cosa assicurata è parte di un insieme o di una Collezione l'Indennizzo come sopra determinato tiene conto esclusivamente della singola cosa restando quindi escluso anche il deprezzamento dell'insieme o della Collezione.

L'Indennizzo per il restauro o il ripristino della cosa danneggiata non può in nessun caso superare il Valore commerciale determinato secondo i criteri sopra esposti.

Il valore dichiarato per le cose assicurate non costituisce "stima accettata" secondo quanto stabilito dall'art. 1908 codice civile.

Cose particolari:

- per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rifacimento, riparazione o ricostruzione delle cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'Indennizzo del danno ha luogo a rifacimento, riparazione o ricostruzione ultimata ed è limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dalla data del Sinistro;**
- per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto delle cose assicurate colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, **se non danneggiata dal Sinistro**), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. **L'Indennizzo del danno ha luogo a ricostituzione ultimata ed è limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data del Sinistro. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo è riferito alle sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni.**

L'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non può in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Valori

Si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9.12 "Limite massimo di Indennizzo".

Per i danni relativi ai titoli di credito, **l'Assicurato deve dimostrare** di avere esercitato tutti i diritti e le azioni allo stesso spettanti a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. **Allianz S.p.A. indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio, totalmente o parzialmente infruttuoso, di tali adempimenti, ma il pagamento può avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.**

Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Spese, oneri e onorari rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili

Le spese, gli oneri e gli onorari rimborsabili **sono quelli sostenuti e strettamente necessari** in relazione all'evento accaduto, **solo se documentati ed effettivamente sostenuti** entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Per le spese di cui alla lettera b) dell'articolo 4.1.2 "Spese, oneri e onorari rimborsabili e cose presso terzi" valgono i termini indicati alla voce "Fabbricato, Diga foranea e Opere civili fisse e mobili a mare" di questo articolo.

Determinazione dell'Indennità da interruzione di attività

Relativamente alla garanzia "Indennità da interruzione di attività" ed eventualmente alle relative estensioni di garanzia **la misura massima dell'Indennità giornaliera corrisposta è determinata dal rapporto tra la percentuale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso prima del Sinistro indicata nella Scheda di Polizza e in particolare del fatturato generato dall'Ubicazione assicurata con questa copertura assicurativa e il numero di giorni annui stabilito convenzionalmente in 365 giorni.**

L'importo così determinato non può superare la Somma assicurata (massima Indennità giornaliera) indicata nella Scheda di Polizza che è erogata per il numero di giorni di effettiva interruzione con il massimo della durata indicata nella Scheda di Polizza. Se la Somma assicurata supera l'importo determinato con i criteri sopra riportati, l'Indennità giornaliera che viene corrisposta non può superare tale importo.

In caso di interruzione parziale dell'Attività dichiarata, la misura dell'Indennità è ridotta della metà.

Determinazione del danno da "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione"

Condizioni di assicurazione

Relativamente alla garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione" ed eventualmente alle relative estensioni di garanzia, l'ammontare del danno si determina:

- relativamente alla perdita del Margine di contribuzione: calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il Periodo di Indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato, i Ricavi di vendita sono calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del Sinistro e ad ogni altra circostanza interna o esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'impresa o l'andamento di mercato;
- relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate **necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita** che si sarebbe verificata a causa del Sinistro durante il Periodo di Indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.

Il limite massimo di Indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione in tal modo evitata;

al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella Somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del Sinistro durante il Periodo di Indennizzo.

Se l'Attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi Margini di contribuzione, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano separatamente ad ogni settore o linea interessati dal Sinistro.

Art. 9.7 – Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate

Se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risulta che il valore delle cose assicurate a Valore intero, **escluse le cose poste sottotetto a fabbricati di terzi in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza**, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 7.1 "Forma della copertura assicurativa - Criteri per la determinazione delle Somme assicurate" è superiore alla relativa Somma assicurata, **Allianz S.p.A. risponde del danno in proporzione del rapporto fra la Somma assicurata e il valore risultante al momento del Sinistro.**

Allianz S.p.A. rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale, se l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulta minore o uguale al 10%. **Se si oltrepassa questa percentuale, si applica la Regola proporzionale sull'eccedenza rispetto alla percentuale stessa.**

Inoltre, solo agli effetti dell'applicazione della Regola proporzionale in caso di assicurazione parziale di cui all'art. 1907 del codice civile, se le Somme assicurate per "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" o "Merci", al momento del Sinistro, sono maggiori di quelle accertate, le Somme assicurate in eccedenza vengono assegnate a "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" o "Merci" per le quali, al contrario, risulta una insufficienza di valore assicurato.

Questa compensazione non è possibile con le "Merci" a Primo rischio assoluto o con le "Merci" in aumento temporaneo, quando la garanzia relativa a quest'ultima è riferita a un periodo diverso rispetto a quello in cui è avvenuto il Sinistro.

Relativamente alla garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione", se al momento del Sinistro la Somma assicurata risulta inferiore al Margine di contribuzione (proporzionalmente aumentato se il massimo Periodo di Indennizzo supera i 12 mesi) relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato almeno 30 giorni prima del Sinistro, l'Indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 9.6 "Determinazione del danno" è ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

Art. 9.8 – Pagamento del danno a Primo rischio assoluto per Sinistri di basso importo

Se la copertura assicurativa opera a Valore intero e **non sono emerse contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro**, la determinazione del danno è fatta a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza del 10% della somma delle Somme assicurate per "Fabbricato", "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali", "Merci", "Imbarcazioni", "Diga foranea" e "Opere civili a mare" con il massimo di Euro 15.000.

Questa condizione non opera:

- nel caso di esistenza, al momento del Sinistro, di coperture assicurative stipulate con altre Compagnie sulle medesime cose assicurate e per i medesimi rischi;
- se l'importo complessivo del danno, determinato secondo quanto previsto all'articolo 9.6 "Determinazione del danno", è superiore al 10% della somma complessivamente assicurata per "Fabbricato", "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali", "Merci", "Imbarcazioni", "Diga foranea" e "Opere civili a mare" o comunque se supera il limite massimo complessivo di Euro 15.000, senza considerare eventuali Franchigie.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 9.9 – Acconto per gestire le prime emergenze

In caso di Sinistro, l'Assicurato - **se non ha attivato il servizio di cui all'articolo 9.3 "Servizio di pronto intervento"** - può ottenere un acconto, rispetto all'Indennizzo, per affrontare le prime spese in emergenza.

In questo caso Allianz S.p.A. provvede all'accertamento e alla stima del danno e sommariamente verificata l'indennizzabilità del Sinistro, **in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad Euro 25.000** e prima della liquidazione dello stesso, provvede a versare un acconto all'Assicurato.

Il pagamento dell'acconto è effettuato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data in cui è stata accertata sommariamente l'indennizzabilità del Sinistro ed eseguita una prima valutazione sull'ammontare dello stesso. **L'acconto è pari al 20% dell'importo di prima stima, fino ad un massimo di Euro 100.000.**

La determinazione dell'acconto viene fatta senza considerare il criterio di valutazione a Valore a nuovo.

L'acconto può essere successivamente integrato con quanto previsto nell'articolo 9.10 "Anticipo dell'indennizzo".

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo. Qualora dovessero essere accertate circostanze che comportino l'inefficacia della garanzia, Allianz S.p.A. si riserva di far valere le relative eccezioni e di richiedere la restituzione dell'importo erogato a titolo di acconto, maggiorato di eventuali interessi e spese.

Condizioni di assicurazione

Art. 9.10 – Anticipo dell'Indennizzo

Se non sono emerse contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro, in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad Euro 25.000, l'Assicurato può ottenere, prima della liquidazione dell'Indennizzo, il pagamento di un anticipo.

Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà di Allianz S.p.A. posticipare il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia, l'Assicurato può ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria **se presenta una fideiussione bancaria di gradimento ad Allianz S.p.A.**, con la quale l'Assicurato si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.

Il pagamento di tale anticipo è effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo dell'Indennizzo non può comunque essere superiore al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e fino ad un massimo di Euro 1.000.000. Questo anticipo viene determinato detraendo dallo stesso l'eventuale acconto già versato in base all'articolo 9.9 "Acconto per gestire le prime emergenze".

La determinazione dell'acconto viene fatta senza considerare il criterio di valutazione a Valore a nuovo.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Relativamente alla garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione", in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad Euro 100.000, l'Assicurato può ottenere, prima della liquidazione dell'Indennizzo, il pagamento di un acconto **che non può comunque essere superiore al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e fino ad un massimo di Euro 1.000.000 complessivamente per un Sinistro che ha colpito questa garanzia aggiuntiva e le garanzie della Sezione 1): "Danni ai beni". La concessione dell'acconto è condizionata alla prova inequivocabile, fornita ad Allianz S.p.A. dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto e avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di Merci. Ferme e invariate le parti restanti di questo articolo sopra riportate.**

Art. 9.11 – Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da Allianz S.p.A.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnazione.

L'Indennizzo liquidato a termini di questa copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 9.12 – Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 codice civile, in nessun altro caso Allianz S.p.A. può essere tenuta a pagare, per ciascun Sinistro, Indennizzi maggiori delle relative Somme assicurate.

Se il Contraente o l'Assicurato hanno aderito agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7.3 "Modalità di aggiornamento della Somma assicurata per la garanzia Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione", Allianz S.p.A. garantisce, per il Periodo di assicurazione, un aumento della Somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione indicata nella Scheda di Polizza non superiore al 30% della Somma stessa.

Art. 9.13 – Termini di Indennizzo

Allianz S.p.A., verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo dovuto all'Assicurato e provvede a corrispondere lo stesso. Entro lo stesso termine Allianz S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative a corrispondere l'Indennizzo.

Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà di Allianz S.p.A. posticipare il pagamento dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia, l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria **se presenta una fideiussione bancaria di gradimento ad Allianz S.p.A.; con tale fideiussione l'Assicurato si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**

Ogni pagamento è effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle cose assicurate, così come indicato nell'art. 2742 codice civile.

10 – PREMIO

Art. 10.1 – Pagamento del Premio

Il Premio **deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto e comprende le imposte. E' possibile chiederne il frazionamento mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5%, 3% e 2%. In questo caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.**

Il Premio deve essere pagato al proprio intermediario assicurativo oppure ad Allianz S.p.A. ed è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione, anche se è frazionato in più rate.

Il Premio può essere pagato tramite:

Condizioni di assicurazione

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati ad Allianz S.p.A. oppure all'intermediario, espressamente in questa qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente;
3. denaro contante con il limite di settecentocinquanta (750) Euro annui per ciascun contratto;

Nel caso di **frazionamento mensile**, il Premio può essere pagato **soltanto con procedura SDD o addebito su carta di credito**, con le modalità che seguono:

Procedura SDD

- per la prima rata il Premio **deve essere pagato con** le modalità indicate ai punti 1, 2, 3;
- dalla seconda rata in poi, il Premio **deve essere pagato con** procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare la procedura il Contraente **deve sottoscrivere specifica delega SDD** ad Allianz S.p.A. con cui la autorizza ad addebitare i premi sul conto corrente indicato nella delega.

Addebito su carta di credito

- per la prima rata il Premio **deve essere pagato con** la carta di credito sulla quale il Contraente vuole attivare il pagamento ricorrente;
- dalla seconda rata in poi Allianz S.p.A., autorizzata dal Contraente, richiede il pagamento delle singole rate, di volta in volta e salvo buon fine.

Art. 10.2 – Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro

Se Allianz S.p.A. esercita il diritto di recesso per Sinistro previsto all'articolo 11.4 "Recesso in caso di Sinistro", rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.

11 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 11.1a – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza **se il Premio o la prima rata, in caso di frazionamento, sono stati pagati; altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento.**

I Premi devono essere pagati al proprio intermediario assicurativo oppure ad Allianz S.p.A. e sono dovuti per l'intero Periodo di assicurazione anche se sono frazionati in più rate. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive al primo pagamento, la copertura assicurativa resta sospesa dal 31° giorno dopo quello della scadenza non pagata. La copertura assicurativa ricomincia a operare dal giorno del pagamento, se durante la sospensione il Contraente paga i Premi; in questo caso Allianz S.p.A. ha il diritto di chiedere il pagamento di tutti i Premi scaduti e in scadenza, ai sensi dell'art. 1901 codice civile.

Art. 11.1b – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio *(Valido solo nel caso di pagamento del Premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile)*

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento.**

Se il Contraente ha scelto, in accordo con Allianz S.p.A., la domiciliazione mensile dei pagamenti con addebito in conto corrente o su carta di credito, **la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito, il Contraente deve avvisare subito Allianz S.p.A.**

Il Premio è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione. **In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo di questa viene riaddebitato su quella successiva e la copertura assicurativa continua a operare.**

La copertura assicurativa resta, invece, sospesa:

- 1) dal 31° giorno dopo quello della scadenza della seconda mensilità, in caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- 2) dalla prima scadenza mensile dopo la mancata comunicazione del Contraente di:
 - modifica o chiusura del rapporto di conto corrente;
 - chiusura del rapporto contrattuale con la società che fornisce la carta di credito utilizzata per il primo pagamento, a meno che l'addebito del Premio non venga autorizzato su eventuali altre carte di credito del Contraente fornite dalla stessa società.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa torna ad operare dal giorno in cui il Contraente paga direttamente al proprio intermediario assicurativo **tutte le mensilità scadute e non pagate**, più quelle mancanti a completamento del Premio previsto per l'intero Periodo di assicurazione. Alla scadenza del Periodo di assicurazione **il contratto è risolto.**

Art. 11.2 – Durata e cessazione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha durata annuale e cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza, senza necessità di disdetta e senza che si rinnovi automaticamente.

Art. 11.3 – Rinnovo della copertura assicurativa

Entro 30 giorni prima della data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza e così anche alle eventuali scadenze successive, Allianz S.p.A. potrà inviare al Contraente una proposta di rinnovo della copertura assicurativa per un ulteriore periodo annuale con l'indicazione del Premio di rinnovo.

Nel caso in cui il Contraente intenda accettare tale proposta, entro il 30° giorno successivo alla scadenza del Periodo di assicurazione in corso, dovrà effettuare il pagamento del Premio di rinnovo indicatogli, manifestando così la propria volontà di rinnovare la copertura assicurativa per un ulteriore periodo annuale alle condizioni di premio indicate da Allianz S.p.A.

Condizioni di assicurazione

In caso di mancato pagamento del Premio proposto da Allianz S.p.A. entro la scadenza sopra indicata, la proposta di rinnovo si intende decaduta e la copertura assicurativa cessa/si intende cessata alla data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza.

In caso di pagamento con addebito periodico su carta di credito o conto corrente il Contraente, qualora intenda accettare la proposta di rinnovo e continuare a utilizzare tale modalità di pagamento, esprimerà l'accettazione della proposta di rinnovo inviando il modulo di consenso alla prosecuzione per la delega per un ulteriore periodo annuale allegato alla proposta di rinnovo, debitamente compilato e sottoscritto, nello stesso termine sopra indicato per il pagamento del Premio di rinnovo.

Art. 11.4 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini stabiliti da queste Condizioni di assicurazione fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, **Allianz S.p.A. ha diritto di recedere dalla copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni.**

Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta al Contraente se rientra fra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e d-bis) di cui al D.Lgs. 206/2005.

L'incasso dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro, o qualsiasi altro atto di Allianz S.p.A., non può essere interpretato come rinuncia di Allianz S.p.A. a fare valere il proprio diritto di recesso.

12 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 12.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Allianz S.p.A. assicura il rischio e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Pertanto, il Contraente o l'Assicurato devono fornire ad Allianz S.p.A. informazioni precise e complete riguardo ai dati e alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio: **il mancato rispetto di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione della copertura assicurativa, come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.**

In caso di cessazione della copertura assicurativa, **Allianz S.p.A. può trattenere:**

- i Premi già incassati;
- il Premio per il Periodo di assicurazione in corso;
- in caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno.

Art. 12.2 – Rinuncia al diritto di surrogazione

Allianz S.p.A. rinuncia – **salvo il caso di dolo** – al diritto di surrogazione, previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, delle società controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, **a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.**

Art. 12.3 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per iscritto ad Allianz S.p.A.** l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio disciplinato da queste Condizioni di assicurazione e indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 12.4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare **comunicazione scritta ad Allianz S.p.A.** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Allianz S.p.A. **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché** la stessa **cessazione della copertura assicurativa.**

Il Contraente o l'Assicurato devono **subito avvisare per iscritto Allianz S.p.A.** se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi ("**aggravamento del rischio**"). **Se non rispettano questo obbligo**, previsto dall'art. 1898 del Codice civile, **possono perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo.**

Art. 12.5 – Dichiarazioni rese all'atto dell'acquisto della copertura e comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute. Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto dell'acquisto delle coperture comprese in questa Polizza, non fanno decadere il diritto all'Indennizzo e non portano alla riduzione dello stesso se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede.

Allianz S.p.A. ha comunque il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 12.6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, Allianz S.p.A. è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 12.7 – Oneri fiscali

Condizioni di assicurazione

Tutti gli oneri fiscali relativi alla Polizza, al Premio, agli Indennizzi, sono a carico del Contraente.

Art. 12.8 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, dell'Area Economica Europea".

Art. 12.9 – Clausola broker (*Valida ed operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza*)

La gestione di questa copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti relativi alla copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla società di brokeraggio.

Art. 12.10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.